SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 292)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREATTA)

e col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1979

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge finanziaria al vostro esame si segnala come un testo di rilievo costituendo la traduzione operativa di una delle più importanti innovazioni contenute nella legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

Dopo l'anticipazione avutasi nel 1977 con la legge 22 dicembre 1977, n. 951, il primo vero precedente normativo di « legge finanziaria » è quello di cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 843, che — come si ricorderà — ha fra l'altro tradotto in norme concrete di finanza pubblica alcune proposte di politica economica, incidenti sul bilancio dello Stato per il 1979.

Il ruolo che la riforma del bilancio ha affidato alla « legge finanziaria » si caratterizza per la coesistenza di disposizioni necessarie e di altre eventuali, tutte intese a garantire anno per anno la coerenza delle decisioni in materia di finanza pubblica con gli indirizzi di politica economica che si intendono perseguire.

Appartengono al primo gruppo di disposizioni:

a) la individuazione del limite massimo del ricorso al mercato finanziario che concorre, con le entrate, a determinare le disponibilità per la copertura di tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale;

b) la indicazione delle voci da includere nei fondi speciali di parte corrente e di conto capitale al fine di precostituire gli accantonamenti finanziari necessari per far fronte alle spese derivanti da progetti di legge che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno;

c) la determinazione, per l'arco temporale coperto dal bilancio pluriennale, degli

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500) — 2-3-4

importi da iscrivere in ciascun anno in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali.

Il secondo gruppo di disposizioni, quelle eventuali, si ricollega più propriamente alla manovra di finanza pubblica che — nella linea della norma di cui all'articolo 11 della legge n. 468 — ha lo scopo di operare « modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio dello Stato, su quelli delle aziende autonome e su quelli degli enti che si ricollegano alla finanza statale ».

Per queste ultime peculiari funzioni la legge finanziaria è sottratta ad ogni preventiva delimitazione del suo contenuto incidentale e si pone anno per anno a latitudini diverse di intervento, in ragione dei possibili mutamenti che impongono una potenziale carica innovatrice in riferimento al continuo processo di aggiustamento della strategia economica e finanziaria di breve e medio periodo, da attuare attraverso i bilanci pubblici.

La legge finanziaria per il 1979 (legge 21 dicembre 1978, n. 843), che costituì la prima applicazione della nuova disciplina stabilita dalla legge 468, era caratterizzata da una serie di disposizioni raggruppate sotto diversi titoli, mirante ad attuare, per la parte rientrante nel circuito del bilancio dello Stato, una ben definita strategia di politica economica. Tale strategia si fondava, come è noto, sul contenimento della spesa corrente, soprattutto attraverso la revisione di meccanismi automatici insiti nei principali testi della legislazione di spesa, e dall'altro sull'espansione della spesa per investimenti. Le due operazioni erano compensate in modo da non indebolire gli effetti di stimolo sulla domanda interna esercitati dalla finanza pubblica nel suo complesso; ciò tenuto conto del maggiore effetto espansivo della spesa per investimenti rispetto alla spesa corrente. Il risultato finale, in termini di ricorso al mercato finanziario, conduceva ad una riduzione netta della quota del fabbisogno in linea con le condizioni di compatibilità finanziaria per una economia di crescita stabile.

La manovra espressa dalla legge finanziaria per il 1979 ha in effetti condotto ad un primo assestamento dei conti pubblici, correggendo una evoluzione tendenziale che avrebbe inesorabilmente accresciuto il carattere destabilizzante della finanza pubblica. Le grandezze in cui si sono cifrati i risultati a cui tale assestamento ha approdato, sono illustrate nella relazione previsionale e programmatica.

La prolungata interruzione dell'attività legislativa e le difficoltà della situazione governativa nel corso del 1979 hanno arrestato l'azione che era stata prevista come continuazione e approfondimento dell'indirizzo a cui la legge finanziaria per il 1979 si era ispirata, nel quadro di una strategia pluriennale. A tale strategia, in particolare, è mancato l'indispensabile atto di assunzione quale presupposto di un bilancio pluriennale su base programmatica, non essendo andato il programma triennale 1979-1981 oltre la presentazione in Parlamento da parte del Governo nello scorso mese di gennaio.

L'opera di risanamento dei conti pubblici riprende con il presente disegno di legge. Si deve precisare, come è del resto espresso con chiarezza nella relazione previsionale e programmatica che include in sè anche la nota preliminare al bilancio dello Stato, che la legge finanziaria per il 1980 rappresenta soltanto una prima tappa di un programma più generale. Restano fuori dal provvedimento in questione le misure che dovranno essere rapidamente adottate per rilevare la situazione del settore pubblico allargato e che sono affidate a provvedimenti di carattere amministrativo. Ci si riferisce in particolare al problema delle tariffe dei pubblici servizi, la cui manovra è elemento indispensabile non solo per condizioni di minore squilibrio delle gestioni in sè, ma anche per l'attuazione di urgenti programmi di investimenti. Restano ancora fuori misure a carattere più strutturale e organico, quali quelle che, affidate a separati disegni di legge, dovranno incidere, ad esempio, sulla spesa per la sicurezza sociale, la cui evoluzione rischia di aggravare pesantemente i conti finanziari dell'intera collettività nazionale. Il Governo, che

ha dovuto approntare la legge finanziaria e il bilancio per il 1980 nel ristretto termine di poche settimane, sta sollecitamente elaborando e mettendo a punto, oltre la prima soglia rappresentata dai documenti ricordati, sia l'aggiornamento del programma triennale che verrà presentato al Parlamento nei termini esposti dal Presidente del Consiglio alle Camere, sia le specifiche misure che nella logica del programma dovranno contribuire in maniera energica al proseguimento dell'azione intrapresa.

Sarebbe tuttavia errore ritenere la proposta di legge finanziaria per il 1980 come una realtà episodica non collegata ad un disegno più generale. Essa continua, da un lato, l'opera di contenimento della spesa corrente rispetto all'andamento tendenziale, come accade, ad esempio, per il settore previdenziale, con un miglioramento netto valutabile in lire 1.100 miliardi. Dall'altro lato essa pone indispensabili presupposti per una azione efficace di controllo della evoluzione della spesa. Si cita il caso della innovazione, a cui il Governo annette essenziale importanza, nei meccanismi di tesoreria delle unità sanitarie locali, primo passo per una più generale riforma che potrà realizzarsi, a mano a mano che verranno a scadere le convenzioni in essere con i tesorieri, per le altre autorità decentrate di spesa. Il nuovo sistema, che poggia sul tramite bancario per la tenuta di conti correnti con le sezioni provinciali di tesoreria dello Stato, consentirà di conoscere puntualmente i flussi di spesa delle autorità decentrate del servizio sanitario nazionale. È prevista l'utilizzazione del sistema informativo di cui dispone la Banca d'Italia, con un graduale accrescimento delle informazioni ottenibili. A parte le norme che il disegno di legge contiene per un diretto contenimento dell'espansione della spesa — tale è il caso del blocco delle assunzioni del personale non sanitario — l'apprestamento degli essenziali strumenti di controllo conoscitivo della spesa potrà condurre, secondo il dettato della legge di riforma sanitaria, all'applicazione efficace di *standards* destinati ad una ordinata evoluzione del sistema.

Questi rilievi hanno soltanto un valore esemplificativo, essendo le diverse disposizioni illustrate più analiticamente in seguito. Occorre tuttavia menzionare che il disegno di legge si attiene al modello introdotto con la legge finanziaria del 1979, anche per quanto riguarda le previsioni in materia di investimenti pubblici. Per questi ultimi, come è noto, il problema non è solo di dotazione finanziaria; è anche, e spesso soprattutto, di effettiva capacità di spesa da parte della pubblica amministrazione e delle altre autorità del settore pubblico. Cura particolare è perciò stata posta nella definizione di procedure in grado di ovviare ad alcune delle maggiori difficoltà registrate nella recente e presente esperienza.

Un'ultima considerazione deve essere fatta per quanto riguarda quello che a ragione può considerarsi il punto terminale delle disposizioni contenute nel disegno di legge: si tratta del livello massimo di ricorso al mercato finanziario, che la legge 468 affida appunto alla legge finanziaria. In realtà la esplicitazione nella legge finanziaria del livello massimo di ricorso al mercato e la conseguenziale individuazione delle disponibilità di copertura per tutte le spese da iscrivere nel bilancio annuale, rappresenta un punto centrale delle decisioni adottate, costituendo la sintesi della manovra che nella medesima risulta delineata.

Va precisato che la determinazione dell'importo massimo delle operazioni di indebitamento è espressa in termini di competenza. Ciò significa che tale importo massimo esprime la copertura di tutte le somme per le quali il bilancio autorizza l'assunzione di un impegno di spesa.

Dal punto di vista della cassa la situazione si presenta in termini diversi in quanto l'effettivo fabbisogno da coprire col ricorso al mercato risulta dalla differenza fra incassi e pagamenti ed è ulteriormente corretta dai meccanismi di tesoreria, in base ai quali somme trasferite ma non utilizzate non danno luogo a necessità di provvista sul mercato. È chiaro che assume rilievo ai fini delle compatibilità finanziarie, entro l'aggregato del credito totale interno, la cifra del fabbisogno effettivo da coprire col ricorso al

mercato; con la precisazione che tale cifra va depurata delle somme cui si fa fronte con prestiti esteri.

Il giudizio sullo stato della pubblica finanza, quale è espresso dai saldi indicanti il ricorso al mercato, deve tener conto dell'uno e dell'altro elemento: del saldo in termini di competenza e del saldo in termini di cassa. Il primo indica piuttosto il potenziale indebitamento che potrà realizzarsi anche in più esercizi, il secondo segnala la condizione effettiva dell'anno considerato. Di ambedue gli elementi si dovrà necessariamente tener conto nella elaborazione del programma triennale 1980-1982, presupposto per una legislazione coerente con l'obiettivo di un più ordinato sviluppo delle pubbliche finanze.

1. — LE ENTRATE

La politica tributaria del Governo si propone di modificare la distribuzione del prelievo attraverso un aumento delle detrazioni ed una simultanea riduzione dell'area dell'evasione.

Questa manovra, oltre a conseguire una maggiore giustizia sociale, permette di allentare il conflitto tra i vari obiettivi del sistema tributario; il riequilibrio della distribuzione del prelievo è infatti condizione necessaria per conciliare obiettivi macroeconomici, distributivi e di intervento sulla struttura dell'apparato produttivo.

Gli strumenti assegnati agli obiettivi di riequilibrio si limitano ad incidere su aree specifiche del sistema tributario e si concretano in miglioramenti volti a rimuoverne alcune distorsioni e disfunzioni.

Le misure destinate ad esplicare i loro effetti nel 1980 sono introdotte nella legge finanziaria; le misure che completano la manovra verranno concretate in provvedimenti che il Governo si impegna a presentare ed attuare quanto prima.

I. — Provvedimenti introdotti con la legge finanziaria

Le misure di politica tributaria introdotte con la legge finanziaria per il 1980 modificano la distribuzione del prelievo sotto il vincolo di conseguire risultati di gettito coerenti con la politica economica.

Ciò è ottenuto con azioni simultanee, rivolte a conseguire due obiettivi: la riduzione dell'area di evasione e l'alleggerimento del carico fiscale a beneficio di tutti i contribuenti con carichi di famiglia e principalmente dei lavoratori dipendenti.

Tra ciascuna delle azioni e i risultati di gettito esiste una relazione causale: il gettito previsto non può essere conseguito se le azioni non vengono introdotte simultaneamente. I provvedimenti volti a ridurre l'area dell'evasione sono infatti finalizzati a produrre i loro effetti nel 1980.

Coerentemente con la definizione dei due obiettivi i provvedimenti sono divisi in due gruppi: provvedimenti per la riduzione delle evasioni per l'anno 1980 e provvedimenti che attuano la manovra di finanza pubblica.

a) *Provvedimenti per la riduzione dell'area di evasione.*

Nel corso del 1980 l'attività intesa a ridurre l'area dell'evasione è condizionata, nella sua incisività, da un sistema di provvedimenti volti a perseguire direttamente e indirettamente l'obiettivo.

Le azioni dirette si concretano in modifiche dell'ordinamento tributario volte a ridurre la propensione all'evasione di alcune classi di contribuenti.

Le azioni indirette si concretano nel tentativo di realizzare un primo adeguamento delle strutture e procedure dell'Amministrazione alle caratteristiche della funzione che essa deve compiere.

Azioni dirette. — Le azioni dirette si concretano in modifiche dell'ordinamento tributario, il cui effetto di gettito è stato scontato nelle previsioni di entrata per il 1980.

La riduzione della propensione all'evasione può essere conseguita in primo luogo attraverso un'efficiente attività di controllo e rilevazione da parte dello Stato.

La normativa vigente prevede controlli e rilevazioni sulla generalità dei soggetti passivi d'imposta, proponendosi di raggiungere un controllo dell'universo dei redditi imponibili. La diffusione capillare di controlli e

accertamenti incontra, ovviamente, limiti di fatto che la rendono non realizzabile; ciò implica che soltanto una quota minore dei soggetti passivi di imposta sia sottoposta alle relative procedure.

Negli ordinamenti tributari più avanzati, la scelta dei soggetti inclusi in questa quota si fonda su criteri predeterminati. Nel nostro ordinamento, al contrario, la determinazione dei soggetti inclusi in questa quota si fonda su criteri non predeterminati, generando processi di selezione non razionali.

Considerata la dissociazione tra il sistema astratto presente nella norma e la pratica che ne risulta, vale la pena di trovare una linea efficace e realistica che, in quanto ragionevolmente limitata nelle pretese, permetta di raggiungere risultati migliori.

Preso atto dei limiti oggettivi all'estensione dei controlli sulla totalità delle dichiarazioni e dei presupposti d'imposta, una linea di riforma può essere introdotta adottando due nuovi criteri nell'attività di controllo.

Il primo concentra la funzione di controllo su poche categorie economiche determinate di periodo in periodo.

Il secondo modifica il sistema dei controlli per scandaglio, allargando anche all'universo dei soggetti passivi d'imposta la platea su cui viene effettuato il sorteggio, al fine di poter effettuare il controllo anche su soggetti evasori totali.

Il criterio della concentrazione viene introdotto con la norma che attribuisce al Ministro delle finanze il potere di indicare formalmente i criteri e le priorità in ordine all'attività di controllo degli uffici.

Nel primo periodo di applicazione, questo criterio viene introdotto in maniera complementare rispetto al sistema di accertamenti generalizzati prescritti dalle norme vigenti.

Azioni indirette. — Le azioni indirette si concretano in miglioramenti delle strutture e delle procedure dell'Amministrazione che ne accrescano l'efficacia per il 1980.

Le azioni indirette non sono meno importanti delle dirette.

La scelta di introdurre un progressivo inasprimento dei controlli e delle sanzioni dissociato da un'azione volta ad adeguare la struttura e le funzioni dell'Amministrazione non può esercitare effetti apprezzabili. Come è noto, nessuna politica tributaria effettiva è attuabile senza modificare la struttura amministrativa esistente.

La funzione amministrativa degli uffici ha forme particolari di esercizio che ne richiedono la scomposizione in due parti.

La prima si esaurisce nel trattamento di *routine* di dichiarazioni e certificati; nella gestione delle procedure di riscossione e rimborso; nella conservazione dei dati connessi. Richiede per questo la fruizione di una serie di servizi tecnici ed amministrativi.

Un livello soddisfacente di erogazione di questi servizi si può ottenere soltanto concentrandoli in appositi centri.

La seconda si esprime in controlli, rilevazioni, verifiche, eccetera, e richiede un complesso di atti che portino alla luce il presupposto di imposta.

Queste caratteristiche della funzione richiedono il compimento di atti a « contenuto professionale ».

La commistione delle due attività, quella di *routine* e quella professionale, in capo a ciascun ufficio ha finora caratterizzato le procedure amministrative; in più si è mortificata la seconda attività a favore della prima.

Un principio di separazione si può ottenere con i provvedimenti introdotti nella legge finanziaria.

Questi provvedimenti si concretano in azioni assolutamente necessarie al fine di conseguire il risultato di gettito previsto per il 1980, mantenendo l'impegno ad aumentare le detrazioni.

Complemento inscindibile delle azioni dirette, le azioni indirette sono: l'istituzione dei centri di servizio, l'istituzione del servizio nazionale degli ispettori generali di finanza, il rafforzamento degli organici della Amministrazione, la detrazione di oneri e la partecipazione dei comuni all'accertamento.

Centri di servizio. — I centri di servizio sono organismi ausiliari che erogano servizi a contenuto amministrativo e tecnico, essenziali per lo svolgimento efficiente delle procedure ordinate all'imposizione tributaria.

I centri di servizio sono infatti concepiti come strumenti organizzativi delle funzioni di controllo materiale delle dichiarazioni e

dei certificati sostitutivi di controllo dei relativi versamenti; di formazione dei ruoli di riscossione; di esecuzione dei rimborsi, di raccolta e conservazione dei dati connessi.

Per il 1980 sono previsti i due primi centri di servizio, ubicati a Roma e Milano.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a particolari interventi al fine di dotare i centri di servizio di adeguate strutture e mezzi.

La struttura organizzativa dei centri ed i rapporti con i contribuenti, sono previsti come oggetto di delega al Governo della Repubblica.

Lo scopo del provvedimento è di liberare gli uffici dell'Amministrazione dalle più impegnative incombenze burocratiche, per orientarli verso le funzioni di verifica e controllo.

Servizio nazionale degli ispettori generali di finanza. — A fianco dell'Amministrazione finanziaria, sulla base di un ordinamento organizzativo che assicuri l'indipendenza nell'ambito di un potenziamento delle sue strutture, è istituito il servizio nazionale degli ispettori generali di finanza.

Il servizio esamina i risultati dell'attività di verifica compiuta dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e delle amministrazioni previdenziali; formula proposte in ordine ai piani di verifica; effettua verifiche e interviene direttamente — anche nell'interesse del contribuente — in verifiche in corso da parte dei predetti organi.

Queste attribuzioni introducono un sistema di controllo che ha per oggetto l'attività istituzionale degli organi di verifica; estendono il catalogo dei soggetti legittimati alle verifiche; conferiscono infine ai contribuenti inquisiti un ulteriore strumento tutelatorio.

Nessuna di queste funzioni s'intende comunque come sostitutiva di quelle proprie dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e delle amministrazioni previdenziali.

Il servizio è composto da un ristretto numero di membri (50), prescelti fra persone particolarmente qualificate e di indiscussa moralità nell'ambito di categorie definite con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

Il servizio si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni, oltre che di impiegati dell'Amministrazione finanziaria, di personale esperto nell'esercizio delle predette funzioni.

Un apposito provvedimento porrà le norme organizzative secondarie nonchè disporrà per salvaguardare la indipendenza del servizio e dei suoi membri.

Il servizio risponde dell'attività svolta e dei risultati conseguiti direttamente al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle finanze. La normativa prevede altresì che venga inviata una relazione semestrale al Parlamento.

In particolare, l'ordinamento organizzativo segnala l'istituzione del servizio come un'esperienza completamente originale nel campo della nostra Amministrazione finanziaria, fra l'altro immediatamente utilizzabile, per raccogliere indicazioni in ordine a nuove possibili forme organizzative di quest'ultima.

Rafforzamento degli organici dell'Amministrazione e dotazione di mezzi. — Il rafforzamento degli organici del personale con nuovi addetti alle funzioni di verifica, rilevazione e controllo è esigenza non prorogabile per alcune regioni dell'Italia settentrionale

Il rafforzamento degli uffici può essere attuato utilizzando i procedimenti concorsuali già in via di espletamento.

Questo permette di accrescere i risultati delle predette funzioni già nel 1980.

Le stesse considerazioni giustificano la dotazione di mezzi, autorizzata dagli articoli 10, 11 e 12, tra cui emergono, per importanza, l'aumento dell'indennità di prima sistemazione e la nuova disciplina della missione, essenziali entrambe per stimolare la mobilità territoriale del personale.

Modifica delle forme di partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario. — Il provvedimento introduce una serie di modifiche nella regolazione normativa degli istituti che si raccolgono nella formula della partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario.

Ognuna delle modifiche valorizza la funzione svolta dai Comuni nella particolare materia.

È anzitutto prevista la legittimazione dei Comuni a prendere visione, presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria, degli allegati alle dichiarazioni dei redditi: questo completamento del corredo dei mezzi istruttori può essere funzionale anche a controlli in capo a terzi soggetti.

È poi prevista un'estensione dei termini entro cui il Comune può partecipare all'accertamento: ciò permette al Comune di migliorare la qualità del proprio intervento.

L'istituto della Comissione per l'esame delle proposte dei Comuni è esteso anche al sistema di partecipazione dei Comuni all'accertamento dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili.

Guardia di finanza. — La Guardia di finanza non è attualmente in grado di affrontare adeguatamente la lotta all'evasione fiscale e all'attività contrabbandiera per la nota deficienza di personale e di mezzi che il Comando generale del corpo da qualche tempo va segnalando avanzando proposte per un adeguato potenziamento.

La riforma tributaria ha imposto, infatti, una maggiore specializzazione del personale, soprattutto per affrontare le complesse operazioni di controllo delle scritture contabili, e richiede un maggior numero di militari da impegnare nell'attività di controllo di un numero sempre crescente di contribuenti e/o di soggetti, comunque tenuti ad obblighi formali ma essenziali ai fini dell'accertamento dei redditi e della materia imponibile all'IVA.

Nell'intento di potenziare l'azione del Corpo della guardia di finanza, è più che mai opportuno e urgente adottare un provvedimento che, con efficacia fin dal 1980, consenta il recupero del personale già addestrato.

A tal fine si prevede il trattenimento in servizio di sottufficiali e appuntati fino al raggiungimento del limite di età per il collocamento in congedo assoluto (rispettivamente a 62 e 58 anni) per recuperare nel 1980 mediamente n. 250 sottufficiali e n. 250 finanzieri (negli anni successivi il numero sarà superiore).

b) *Provvedimenti che attuano la manovra della finanza pubblica*

La modifica della distribuzione del prelievo si completa con due azioni simultanee rispetto alla riduzione dell'area di evasione.

La prima ha finalità perequativa e si concreta in un aumento degli oneri deducibili dal reddito e delle detrazioni d'imposta.

La seconda ha finalità di riduzione di una area di erosione della base imponibile e si concreta in una maggiorazione dei coefficienti di aggiornamento delle rendite catastali per le abitazioni secondarie.

Per quanto, in particolare, attiene alla manovra intesa ad ovviare gli effetti distorsivi dell'aumento dei prezzi sul prelievo, viene operata una manovra di « detassazione » dei contribuenti che prevede un aumento del 50 per cento circa delle detrazioni per carichi di famiglia, e per spese inerenti alla produzione del reddito; ed in un aumento di un terzo dell'ammontare massimo degli oneri deducibili rappresentati da interessi passivi pagati in dipendenza di mutui, e di un quarto degli oneri deducibili per premi per assicurazione.

La manovra si concreta in un aumento delle detrazioni e deduzioni ed in un elevamento dei minimi imponibili.

A titolo di esempio, per una famiglia « rappresentativa » composta dal capo famiglia lavoratore dipendente, con moglie e due figli a carico, le detrazioni passano da 225.000 a 306.000 lire l'anno con un incremento percentuale del 36 per cento.

Il minimo imponibile passa da 2.250.000 a 3.046.000 lire con un incremento del 35 per cento.

II. — Il completamento della manovra di politica tributaria

Le misure introdotte con la legge finanziaria non esauriscono la manovra di politica tributaria del Governo.

Il sistema delle azioni dirette ed indirette che si intende perfezionare è fondato su altri

provvedimenti da attuare nel 1980, con gli strumenti legislativi più appropriati.

Alcuni provvedimenti sono omogenei con quelli inseriti nella legge finanziaria giacchè rappresentano elementi delle stesse azioni.

Essi completano il sistema di controllo della circolazione di beni e servizi e sono:

la rigorizzazione del controllo sugli adempimenti connessi con l'istituzione della bolla di accompagnamento merci;

l'estensione alla contabilità di magazzino degli obblighi di tenuta e conservazione;

la formalizzazione con ricevuta fiscale di cessione di beni e prestazione di servizi attuata da dettaglianti prevista come adempimenti a specifiche categorie determinate di periodo in periodo.

A questi provvedimenti si aggiunge la riformulazione del sistema delle fattispecie penali volta a ridimensionare l'impianto per eliminare il paradosso di sanzioni costantemente disapplicate perchè ritenute troppo aspre. In coerenza verrà anche riformulato l'istituto della pregiudiziale tributaria per deferire al giudice penale la cognizione sull'insieme dell'azione evasiva.

Il Governo intende ancora proporre quanto prima al Parlamento tre disegni di legge sull'autoliquidazione delle imposte sul reddito, sui rimborsi delle imposte automatizzati e sui servizi di riscossione delle imposte dirette.

Il Governo ritiene infine esaurita la funzione della delega per la riforma tributaria, che intende utilizzare solo per la formazione dei testi unici.

L'articolo 4 del provvedimento riguarda in modo specifico la Cassa depositi e prestiti.

L'assoggettamento della Cassa all'imposta sul reddito delle persone giuridiche trae origine dall'esigenza di dare definitiva soluzione all'annosa questione sorta con l'entrata in vigore della riforma fiscale del 1973 dato che dalle norme contenute nel relativo decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la Cassa depositi e prestiti non poteva esplicitamente ritenersi inclusa fra i soggetti passivi di cui all'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, trattandosi di Direzione generale del Ministero del tesoro e quindi di organo dello Stato, sia pure dotato di particolare autonomia finanziaria e gestionale.

Ora, poichè in effetti la Cassa depositi e prestiti esercita in via principale una vera e propria attività commerciale e considerato altresì che il Consiglio di Stato ha formulato nel frattempo parere favorevole a questa tesi, risulta opportuno sgombrare il terreno da ogni dubbio con l'equiparazione della Cassa alle persone giuridiche pubbliche considerate nel citato articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598.

Per evitare poi che dall'assoggettabilità derivi un danno all'Erario, in conseguenza dei previsti aggi esattoriali, si prescrive, con il secondo comma dello stesso articolo 4, che il versamento dell'imposta venga effettuato direttamente alla Tesoreria centrale dello Stato.

2. — LE SPESE

La legge finanziaria detta norme che interessano molteplici settori della finanza pubblica, norme tutte che convergono verso l'obiettivo di una razionalizzazione della spesa corrente ed un rilancio della spesa di investimento.

I settori maggiormente interessati sono: la finanza locale, la previdenza, la sanità, le opere pubbliche (l'edilizia abitativa, giudiziaria e penitenziaria, le autostrade e gli interventi per il Mezzogiorno), oltre a particolari misure di sostegno di specifiche attività (crediti al'esportazione, Cassa artigiana). Completano il provvedimento alcune norme di carattere finanziario, essenzialmente intese a meglio disciplinare la circolazione dei titoli di debito pubblico ed a commisurare alle effettive esigenze le somministrazioni di fondi alle autonomie locali.

La finanza locale. — La materia della finanza locale viene disciplinata negli articoli da 15 a 31. Le disposizioni ivi contenute ricalcano sostanzialmente la normativa adottata nell'ultimo triennio pur tenendo conto di quei perfezionamenti che l'applicazione di tale normativa ha suggerito.

Tali norme, che si affiancano a quelle di carattere organizzatorio contenute in appo-

sito separato disegno di legge, non esauriscono ovviamente la tematica della finanza locale che dovrà essere affrontata nel provvedimento di riforma, ma rispondono alla esigenza urgente di consentire agli enti locali una tempestiva formazione dei loro bilanci.

Le erogazioni effettuate agli enti locali dal Ministero dell'interno in trimestralità anticipate vengono incrementate del 20 per cento con riferimento alle somme sostitutive dei tributi soppressi, ai contributi per l'istruzione pubblica e alle somme corrispondenti alle funzioni trasferite a seguito del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. La predetta percentuale di incremento è stata elevata al 25 per cento per gli enti locali del Mezzogiorno e per quelli del Centro-Nord classificati montani.

È stato previsto che su tali erogazioni vengano effettuate le trattenute per le somme corrispondenti alla spesa sanitaria che trova il suo finanziamento attraverso il fondo sanitario nazionale.

Il pareggio dei bilanci 1980 viene assicurato con ulteriori erogazioni statali sulla base di apposita certificazione con le modalità già sperimentate per gli anni 1978 e 1979.

Per quanto riguarda i limiti di spesa degli enti locali è prevista una ulteriore elevazione del tetto della spesa corrente di due punti percentuali rispetto a quello stabilito per il 1979. Detto limite non si riferisce, peraltro, alle spese per il personale e per gli interessi passivi che, come per il 1979, rimangono liberi in relazione, per quanto concerne il personale, alle necessità derivanti dal nuovo contratto, dagli aumenti della contingenza, eccetera e, per quanto concerne gli interessi passivi, alla possibilità di effettuare gli investimenti necessari per il miglioramento dei servizi.

Relativamente alle aziende locali di trasporto è previsto un unico vincolo costituito dalla perdita di esercizio il cui aumento massimo è stato confermato nella misura del 10 per cento, come per l'anno 1979, in considerazione della possibilità di manovra tariffaria consentita alle predette aziende.

In materia di imposizione locale è prevista sostanzialmente la proroga per l'anno 1980 delle misure di carattere fiscale stabilite dalla legge finanziaria del 1979.

Infine, anche per il 1980 viene prorogato il regime transitorio di finanziamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per le Regioni a statuto speciale, per le Camere di commercio e per le Aziende autonome di soggiorno, con differenti maggiorazioni delle aliquote da applicare alle « somme sostitutive » in relazione alle necessità dei vari enti. Uguale criterio è stato seguito per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario e alle Aziende autonome di soggiorno delle somme sostitutive della quota ILOR di loro spettanza.

Previdenza. — La legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria) negli articoli da 16 a 30 contiene, com'è noto, una serie di norme in materia previdenziale la cui efficacia, in attesa della riforma generale dei trattamenti pensionistici, è stata limitata all'anno 1979.

Considerato che il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici, per lo scioglimento anticipato delle Camere e per le note vicende governative, non ha potuto trovare nell'anno in corso la sua traduzione in legge, si è reso necessario riprodurre nel presente provvedimento talune norme soprarichiamate, al fine di evitare che in prossimità di detto riordinamento si creino modifiche e squilibri nell'assetto delle gestioni previdenziali.

In particolare:

si ripete, per l'anno 1980, la norma che per la perequazione automatica delle pensioni superiori al trattamento minimo, esclude l'applicazione della rivalutazione in misura percentuale sulle quote aggiuntive in cifra fissa erogate a partire dal 1976;

si conferma che anche per il 1980 alle pensioni supplementari o inferiori al trattamento minimo si deve applicare la percentuale di aumento stabilita per le pensioni superiori al trattamento minimo (2,9%);

si dispone con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 1979 l'abrogazione dell'ultimo

comma dell'articolo 19 della legge n. 843 del 1978 che prevedeva la esclusione della rivalutazione del trattamento minimo in caso di coesistenza di altra pensione di importo più elevato, in quanto la norma si è rivelata di difficile applicazione e fonte di una ingiustificata disparità di trattamento tra pensionati;

si conferma nel 2,9% — in attesa della determinazione dei nuovi indici di variazione delle retribuzioni che serviranno a base della determinazione degli indici di adeguamento — la percentuale di aumento da applicare sulle pensioni superiori al trattamento minimo e a quelle del settore statale, misura che corrisponde a quella che discende nel 1980 dall'applicazione del primo comma dell'articolo 10 della legge n. 160 del 3 giugno 1975;

viene garantita ai pensionati del settore pubblico, rioccupati presso privati anteriormente alla data del 31 dicembre 1978, la conservazione del diritto già acquisito alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale, limitando la non cumulabilità ai soli incrementi maturati a partire dal 1979 e ciò nel rispetto dei princìpi del divieto di « reformatio in pejus » e dei diritti acquisiti. La norma, infatti, dell'articolo 17 della legge numero 843/1978 aveva creato numerose recriminazioni e lamentele da parte della categoria interessata, in quanto si era vista ridotta in modo notevole la propria retribuzione complessiva;

si confermano, per il 1980, le norme relative alla determinazione dei limiti minimi di retribuzione ai fini contributivi per i lavoratori dipendenti, per quelli addetti ai lavori domestici e per i prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria;

si dispone, in attesa della legge di riforma generale ed in attuazione del piano di riequilibrio finanziario delle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali, un ulteriore aumento del contributo per l'adeguamento delle pensioni mediante l'applicazione del coefficiente di moltiplicazione 2, 3 alla contribuzione dell'anno 1978 (la legge finanziaria n. 843/1978 ne aveva stabilito il raddoppio), mentre per i coltivatori diretti il contributo viene confermato nelle misure stabilite per il 1979;

si stabilisce in 80 miliardi il contributo dello Stato dovuto alla gestione della Cassa integrazione guadagni, ai sensi dell'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, mentre viene confermato il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e commercianti nelle misure, già stabilite per il 1979, rispettivamente di 55 e 50 miliardi; inoltre, si determina in 30 miliardi il complessivo finanziamento delle residue competenze dello Stato e per quelle delle Regioni a statuto speciale nel campo della formazione professionale;

altre disposizioni sono dirette a dare attuazione alle leggi sull'occupazione giovanile, in particolare per quanto riguarda la presentazione dei programmi e progetti in relazione alle norme che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo;

in considerazione, poi, delle complesse procedure cui attualmente devono attenersi gli enti previdenziali per i versamenti delle somme riscosse negli appositi conti correnti di tesoreria, l'articolo 48 prevede che le somme riscosse dall'INPS, dall'INAIL e dalle gestioni di previdenza ed assistenza obbligatoria che si ricollegano alla finanza statale vengano fatte affluire dagli enti medesimi nel conto aperto presso la Tesoreria Centrale dello Stato, entro il quinto giorno del mese successivo a quello di esazione. La presente norma, che modifica i tempi di versamento previsti a cadenza settimanale dall'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (legge finanziaria), si rende opportuna, tenuto conto che la pratica attuazione della procedura prevista dal citato articolo 24 ha comportato nel corso del 1979 obiettive difficoltà operative per gli enti interessati per il rispetto delle scadenze fissate;

con l'articolo 49 viene fissata nella misura del 5 per cento la maggiorazione dell'interesse di dilazione di cui all'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolazione rateale di debiti per contributi nei confronti degli enti gestori delle forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Ciò allo scopo di evitare che gli operatori economici siano indotti a ritardare il paga-

mento delle somme dovute agli enti previdenziali. Invero, ove gli operatori per le somme non pagate alle scadenze previste dovessero corrispondere un interesse più basso di quello che sopportano per procurarsi credito di esercizio (15% per il « prime rate » e 17-18% per la clientela ordinaria) sarebbero portati, proprio per un calcolo di convenienza, a rendersi morosi.

Con l'adeguamento del tasso di dilazione previsto dalla norma non dovrebbe esserci più convenienza per l'operatore a ritardare il pagamento e gli enti creditori dovrebbero poter disporre tempestivamente delle loro entrate senza necessità di ricorrere a forme onerose di indebitamento.

Secondo valutazioni di massima, le norme contenute nel provvedimento in materia previdenziale comporteranno, tra economie e maggiori entrate, un beneficio per le gestioni interessate di circa 1.100 miliardi, che si rifletterà, positivamente, sul disavanzo d'esercizio dell'INPS al 31 dicembre 1980.

Una innovazione sostanziale nei confronti della precedente legge finanziaria è contenuta nel presente provvedimento per quanto concerne la manovra che il Governo ha inteso adottare per la fiscalizzazione degli oneri sociali.

Questa manovra tende ad un duplice obiettivo. Da un lato si tratta di rendere progressivamente più razionale il sistema della cosiddetta parafiscalità, tenendo conto anche dei livelli da essa assunti in altri Paesi; dall'altro si intende recare un sollievo immediato, in termini di costo del lavoro, alle industrie manifatturiere, comparto sul quale poggiano principalmente i nostri flussi all'esportazione. Non si è di fronte, quindi, ad una manovra episodica, ma ad una linea coerente con gli obiettivi di breve e meno breve periodo.

Lo spostamento graduale sulla fiscalità dei contributi di malattia assume particolare rilevanza anche con riferimento alla legge di riforma sanitaria.

Il sistema di contenimento del costo del lavoro, attualmente in vigore, e che viene a scadere con il prossimo 31 dicembre 1979, è già operante nel campo della contribuzione di malattia, ma, in quanto strutturato in forma prevalentemente capitaria, non si appalesa idoneo ad attuare una progressiva eliminazione degli oneri sociali impropri e per di più si pone in contrasto con i princìpi di libero scambio vigenti nell'area comunitaria.

Ad ambedue gli inconvenienti si può ovviare operando un progressivo abbattimento dell'aliquota contributiva dovuta per l'assicurazione di malattia.

A ciò si provvede con l'articolo 37 che prevede (primo comma) appunto la trasformazione della fiscalizzazione capitaria vigente in fiscalizzazione di aliquota contributiva, fermi restando l'area dei beneficiari, la finalità di privilegiare l'occupazione femminile, l'entità globale degli oneri a carico dello Stato.

Al fine poi di accentuare l'espansione delle esportazioni, attraverso una crescita della produzione, è stato previsto un abbattimento aggiuntivo pari a due punti di aliquota percentuale per il settore dell'industria manifatturiera, con il che si realizza un ulteriore progresso verso l'abolizione degli oneri sociali impropri.

In complesso, la manovra comporterà, nel 1980, un trasferimento alle imprese di circa 2.700 miliardi, contro i 2.000 del 1979.

Sanità. — Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è stato anzitutto determinato il volume di spesa del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1980 (15.594 miliardi per la parte corrente e 446 in conto capitale) secondo le indicazioni del progetto di piano sanitario per il triennio 1980-1982, elaborato dall'apposito Comitato tecnico-scientifico per la programmazione sanitaria ed approvato dal Consiglio sanitario nazionale il 16 luglio 1979.

Ciò non pregiudica le determinazioni del Parlamento in sede di esame ed approvazione del documento predetto.

Si è ritenuto poi necessario prevedere in particolare:

la discipina delle modalità per l'erogazione dei fondi alle Unità sanitarie locali, attraverso le Sezioni di tesoreria provinciali dello Stato, al fine di assicurare un uniforme e puntuale svolgimento dei flussi finanziari e nel contempo poter disporre di idonei strumenti di controllo sulla dinamica della

spesa (articolo 51, del quale si dirà più diffusamente in appresso);

l'adozione di uno schema di bilancio tipo ai fini di una uniformità delle relative contabilità (art. 52);

il divieto di assunzione di nuovo personale non sanitario finchè non siano stati istituiti i ruoli nominativi regionali e tutto il personale dipendente degli enti da sopprimere non sia stato trasferito alle Unità sanitarie locali (art. 53);

la nullità dei contratti di fornitura stipulati con dilazione di pagamento superiori a 90 giorni, il che rende più incisiva la disposizione del punto 8, primo comma, dell'articolo 50 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 (art. 54);

l'ammissione dell'azione popolare da parte dei cittadini ai fini di una effettività della responsabilità solidale degli amministratori (art. 55);

il divieto di effettuare investimenti da destinare a nuove strutture e presidi sanitari, fino all'approvazione del piano sanitario nazionale, consentendo deroghe solo per casi assolutamente urgenti e indilazionabili da autorizzarsi dal Ministero della sanità (articolo 56);

la sospensione dell'erogazione delle quote spettanti alle Unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine di presentazione dei rendiconti trimestrali e ciò al fine di obbligare gli amministratori a rispettare i termini perentori previsti dal secondo comma dell'articolo 50 della legge n. 833/1978 (articolo 57);

la determinazione dell'ammontare delle quote contributive che i lavoratori autonomi e i liberi professionisti sono tenuti a versare, nel 1980, al bilancio dello Stato: attualmente, infatti, i contributi sociali di malattia sono determinati dalle rispettive casse e fondi, destinati a cessare la loro attività dal 1° gennaio 1980. In mancanza di tali enti impositori, si è reso pertanto necessario prevedere una norma provvisoria per mettere in grado l'INPS (cui l'articolo 76 della legge numero 833/1978 demanda, a partire dal 1° gennaio 1980, il solo compito dell'accertamento e della riscossione) di conoscere anche la misura delle somme da riscuotere per conto dello Stato in attesa dell'adozione dei provvedimenti definitivi previsti dall'articolo 47, secondo comma, della stessa legge n. 833/1978 (art. 58).

Come si è detto, con l'articolo 51 è previsto che le Unità sanitarie locali affidino il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, con apposite convenzioni il cui schema tipo verrà approvato con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità.

Nel contempo saranno istituite contabilità speciali, intestate alle predette unità sanitarie, presso le Sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, nelle quali affluiranno le quote trimestrali loro assegnate dalle Regioni.

È anche previsto che le Unità sanitarie potranno prelevare dalle contabilità speciali e trasferire ai propri tesorieri una quota iniziale pari a due terzi dell'accreditamento e, nel bimestre successivo, la rimanente parte.

La norma è intesa ad assicurare il coordinamento della spesa delle Unità sanitarie nonchè l'acquisizione tempestiva e completa dei dati contabili dell'intera gestione sanitaria, acquisizione che si rende oltremodo necessaria per avere fin dall'inizio dell'applicazione della legge una visione completa degli interventi in tale delicato e importante settore. In vista di tale risultato si è reso necessario disciplinare a monte una uniforme cornice amministrativo-contabile ai fini dell'emanazione delle norme particolari da parte delle Regioni ai sensi dell'articolo 50 della citata legge n. 833/1978.

La quota che le Unità sanitarie potranno prelevare dalle istituende contabilità speciali risponde alla esigenza di creare presso il tesoriere una adeguata disponibilità per far fronte alle necessarie occorrenze di spesa.

Opere pubbliche. — In questo settore lo schema di legge finanziaria — oltre ad autorizzare (articolo 59) un limite di impegno di lire 500 milioni per sovvenzioni e contributi in materia di acque ed impianti elettri-

ci ed una spesa di 15 miliardi in ciascuno degli anni 1980 e 1981 per completamento di opere in corso — detta norme particolari per l'edilizia giudiziaria, quella penitenziaria e quella abitativa.

È ormai dato di comune acquisizione lo stretto legame che intercorre tra la condizione di carenze delle strutture edilizie giudiziarie e penitenziarie e lo stato di insoddisfacente funzionamento della giustizia e di non compiuta attuazione della recente riforma dell'ordinamento penitenziario.

La necessità di urgenti, specifici interventi, in tale settore, si pone in termini di immediata percezione, appena si consideri che gli edifici destinati a sede di uffici giudiziari sono in gran parte inadeguati alle attuali esigenze; spesso creano situazioni addirittura drammatiche, per fatiscenza, o indecorose, per pessimo stato di manutenzione; diverranno assolutamente inidonei nel momento in cui si darà attuazione alla riforma del codice di procedura penale (per l'aumentato fabbisogno di aule di udienza, stanze, ecc.) ed a quella, altrettanto auspicata, dell'ordinamento giudiziario, con l'istituzione del giudice monocratico.

Condizioni di altrettanto grave inadeguatezza ricorrono anche, come è noto, nel settore penitenziario, per quanto si dirà più in appresso.

Le disposizioni proposte sono volte ad una decisa e rapida azione che avvii il superamento di tali deficienze; a ciò si provvede sia con rifinanziamento degli già esistenti provvedimenti normativi, sia con l'inserimento di opportune modifiche ai moduli di intervento fino ad oggi adoperati.

In particolare si è previsto quanto segue:

a) Edilizia giudiziaria. — Lo strumento operativo dello Stato nel settore dell'edilizia giudiziaria, cioè quello della contribuzione in favore dei Comuni a norma della legge 15 febbraio 1957, n. 26, risulta attualmente inutilizzabile, essendo stati esauriti i fondi stanziati, da ultimo, con legge 11 maggio 1973, n. 271.

Infatti, sull'ultimo limite di impegno di un miliardo di lire, autorizzato per l'anno 1976, residuano poco più di 200 milioni di lire, che consentono, su mutui scadenti nell'anno 1995 una contribuzione complessiva di circa 4 miliardi, appena sufficienti per la realizzazione di un solo palazzo di giustizia di modeste dimensioni.

Attualmente sono pendenti, tra quelle già istruite e quelle in istruttoria, pratiche di contribuzione straordinaria, a norma della citata legge n. 26 del 1957, per circa 100 miliardi. Ove si tenga conto, inoltre, della probabile lievitazione dei costi nel corso della costruzione degli edifici, che comporterà, conseguentemente, numerose richieste di contribuzione suppletiva, e delle nuove richieste che prevedibilmente saranno avanzate da diversi Comuni sedi di uffici giudiziari in condizioni disagiate, si deve ritenere congrua una spesa dell'ordine di 120 miliardi di lire.

Necessaria appare, altresì, una modifica del contenuto normativo della legge n. 26 intesa a superare alcuni inconvenienti cui ha dato luogo nel passato il ristretto ambito di applicazione della legge medesima.

Si è ritenuto, pertanto, opportuno integrare la normativa *de qua* prevedendo la possibilità non soltanto di costruzione di palazzi di giustizia, ma anche di acquisto di edifici già costruiti od in via di realizzazione. Si disporrà in tal modo di uno strumento idoneo ad assicurare un rapido intervento di fronte a situazioni di emergenza che non ammettono dilazioni, con l'eliminazione dei tempi, notoriamente lunghi, dell'edificazione ad opera di enti pubblici e con l'ulteriore vantaggio di sottrarsi alla lievitazione dei prezzi che spesso frustra anche le più avanzate previsioni di spesa.

Non va trascurato, peraltro, che potranno venire, in tal modo, acquisiti al patrimonio pubblico importanti edifici, ancorchè bisognosi di restauro, siti nei centri storici delle città, valorizzando così il patrimonio storico-artistico e nel contempo sottraendolo alla speculazione edilizia.

Particolarmente innovatore risulta il sistema di finanziamento previsto, per tali programmi di edilizia giudiziaria, dall'articolo 60 del provvedimento. Viene così data

facoltà ai Comuni di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale: ambito quanto mai ampio e sicuramente tale da soddisfare tutte le esigenze del settore.

Analoga facoltà è accordata ai Comuni dall'articolo 61 del provvedimento per fronteggiare i maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri di edifici destinati a casa mandamentale.

b) *Edilizia penitenziaria.* — Per quanto attiene al settore penitenziario, va premesso che con leggi successive, a partire dal 1947 fino al 1975, sono stati completati 19 istituti penitenziari.

Da ultimo, con le leggi speciali n. 1133 del 1971 e n. 404 del 1977 si è provveduto a finanziare per un importo complessivo di lire 500 miliardi un piano organico per la realizzazione di 78 nuovi istituti.

L'attuazione di tale programma, i cui stanziamenti sono iscritti nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, ha incontrato tutta una serie di difficoltà connesse alla scelta di procedure, ai ritardi nella definizione dei rapporti con i liberi professionisti incaricati della progettazione, alla scelta delle aree, alle carenze di personale dei Provveditorati regionali alle Opere pubbliche, eccetera.

Nonostante le suesposte deficienze e ritardi d'attuazione, il programma di edilizia penitenziaria si trova nella fase di avvio complessivo tant'è che a tutto il 30 luglio 1979 la situazione poteva così sinteticamente definirsi:

n. 5 istituti sono stati ultimati e consegnati all'Amministrazione penitenziaria per un importo di	L.	21.600.000.000
n. 37 istituti sono in corso di esecuzione per un importo di . . .	»	250.689.000.000
n. 5 istituti sono in prossimo appalto, essendo stato approvato il progetto generale esecutivo per un importo di	L.	44.915.000.000
n. 2 istituti verranno appaltati tra breve, essendo stati approvati i relativi bandi di appalto concorso per un importo di	»	28.586.000.000

I 49 istituti di cui sopra risultano pertanto approvati e interamente finanziati per un totale complessivo di lire 345.790.000.000, ancorchè non globalmente spesi.

Tale somma deve pertanto ritenersi impegnata per la realizzazione delle opere suddette, mentre la rimanente somma è già ripartita tra i Provveditorati sino all'esercizio 1982, per la realizzazione degli altri istituti previsti in programma.

Avendo pertanto esaurita l'intera somma di cui alle citate leggi n. 1133 e n. 404 nell'arco temporale 1978-1982 per la realizzazione dei 78 istituti, avendo nel frattempo constatato una lievitazione dei costi superiore a quella preventivata in occasione della presentazione della legge n. 404/1977 ed essendo nel contempo insorte nuove esigenze di funzionalità e di sicurezza, con gli attuali stanziamenti non sarà possibile portare a termine l'indicato programma.

Valutando che nel corso degli anni 1981 e 1982 si produrrà il massimo sforzo realizzativo, si rende pertanto necessario integrare il finanziamento globalmente previsto in lire 500 miliardi di almeno il 30 per cento pari a 150 miliardi, da ripartire per lire 50 miliardi nel 1981 e per lire 100 miliardi nel 1982. A ciò si provvede con l'articolo 62 del provvedimento.

Il completamento del programma di opere previsto dalle ricordate leggi n. 1133 e n. 404 non esaurisce tuttavia il fabbisogno dell'amministrazione penitenziaria. È necessario porre allo studio un nuovo programma al cui finanziamento si provvederà in una fase successiva, allorchè saranno espletate le necessarie procedure di appalto concorso.

L'articolo 63 autorizza pertanto l'acquisizione di un patrimonio progetti sulla base del quale sarà adottato il conseguente intervento legislativo per il relativo finanziamento.

c) *Edilizia abitativa.* — Trova considerazione negli articoli 64 e 65.

L'articolo 64 tende a rendere disponibili, entro breve termine, alloggi in alcune principali aree metropolitane dove in misura più accentuata si presentano carenze e più elevato è il numero degli sfratti. A questo scopo la Cassa depositi e prestiti viene autorizzata ad erogare direttamente ai Comuni, delle dette aree, mutui sino all'ammontare di mille miliardi di lire al tasso del 4 per cento, per finanziare un programma straordinario di costruzione di alloggi economici che, di proprietà dei Comuni, verranno ceduti in locazione ad equo canone.

La norma non si pone in contrasto con le direttive del piano decennale, ma, in coerenza di questo, come strumento operativo rapido per superare situazioni che determinano particolari tensioni, proprie di alcune principali aree metropolitane.

Gli interessi passivi graveranno sui fondi ordinari di bilancio dei Comuni solo per la parte eccedente i canoni effettivamente incassati. L'erogazione dei mutui è subordinata alla presentazione, da parte dei Comuni, dei programmi costruttivi entro 60 giorni dalla delibera del CIPE che stabilirà le norme di attuazione del provvedimento.

L'articolo 65 è inteso a promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti e, a tal fine, vengono estese, con opportune modifiche, le agevolazioni finanziarie previste dalla legge n. 457/1978 all'acquisto di abitazioni da parte di privati. A questo scopo si introduce un contributo dello Stato negli interessi, differenziato per fasce di reddito, autorizzando due limiti di impegno di lire 70 miliardi per il 1980 e di 50 miliardi per il 1981.

Autostrade. — In attesa del riordino generale del settore autostradale, con gli articoli dal n. 66 al n. 70 si intende porre in grado le Società ed enti autostradali dissestati, appositamente elencati all'articolo 66, di assicurare la regolare continuazione dell'esercizio delle autostrade con gli introiti dei pedaggi, così come determinati a seguito del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, in legge 19 marzo 1979, n. 51, di cui si prevede la proroga (art. 69, primo comma) e dare inizio ad un primo piano di riassetto finanziario attraverso:

l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane nelle necessarie integrazioni per fronteggiare, a decorrere dall'anno 1980, le esigenze finanziarie dei concessionari derivanti dalle periodiche scadenze delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari (art. 66);

l'intervento del Fondo stesso nel consolidamento, con conseguente assunzione del relativo onere, dei debiti a breve, delle rate di mutui e dei prestiti obbligazionari scaduti e insoluti al 31 dicembre 1979 (art. 67);

l'intervento dell'ANAS nel pagamento dei debiti residui di cui all'articolo 2 del richiamato decreto-legge n. 813/1979 e di quelli della stessa natura maturati nell'anno 1979 (art. 67, secondo e terzo comma).

Con l'articolo 70 si stabilisce, poi, che le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane e dall'ANAS costituiscono debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede di riordino generale del settore autostradale.

Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici (art. 66) verranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti che si instaureranno in applicazione della richiamata normativa.

Mezzogiorno. — Gli interventi per il Mezzogiorno trovano considerazione negli articoli 71 e 72 del provvedimento.

Lo stanziamento di 2.000 miliardi previsto dall'articolo 71 a favore della Cassa per il Mezzogiorno si rende necessario per consentire la prosecuzione, per il 1980, degli in-

terventi già avviati nel settore dei progetti speciali e delle infrastrutture industriali, tenendo anche conto delle esigenze derivanti dai meccanismi delle perizie suppletive e dalla revisione prezzi, aggravata quest'ultima dall'attuale fase di inflazione.

Con tale finanziamento la Cassa dovrà anche far fronte agli interventi per la realizzazione di uno specifico programma di valorizzazione ecologico-turistico-ambientale di determinate zone, già individuate nel progetto di programma 1979-1981.

Il finanziamento di 1.500 miliardi autorizzato dall'articolo 72 è destinato alla esecuzione, da parte della Cassa, di uno specifico programma straordinario di opere, i cui progetti esecutivi sono già disponibili, sia per completare e rendere funzionali gli interventi già realizzati o in corso di realizzazione nei settori ospedaliero e della viabilità a scorrimento veloce, sia per il definitivo compimento dei programmi di case per lavoratori addetti alle industrie, già approvato a suo tempo dal CIPE e non attuato per mancanza di stanziamenti.

Disposizioni varie — Il primo articolo di questa voce riguarda le pensioni di guerra.

Con l'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono stati stabiliti nuovi valori unitari per ogni punto di contingenza ai fini dell'attribuzione dell'indennità integrativa speciale a favore dei superinvalidi di guerra; e ciò in misura differenziata tenuto conto della entità delle menomazioni fisiche dagli stessi riportate a causa degli eventi bellici.

Tali nuovi importi, per esplicita disposizione di legge, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1980.

L'articolo 73 del provvedimento ha la facoltà di chiarire, sulla scorta del contenuto sostanziale della disposizione, le modalità di applicazione della suddetta innovazione onde dirimere eventuali perplessità interpretative stabilendo, anche in relazione ai mezzi di copertura messi a tal fine a disposizione, che i suddetti maggiori importi vanno attribuiti con riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita, che saranno apportati in aumento ai punti applicati sino al 31 dicembre 1979.

Nel contempo, allo scopo di evitare il verificarsi di ingiustificate situazioni di sperequazione, il secondo comma dello stesso articolo, in base a criteri di equità, prevede che, nella ipotesi in cui, soprattutto in relazione all'indicata rivalutazione stabilita per i superinvalidi, l'indennità integrativa speciale da attribuirsi in aggiunta ai trattamenti pensionistici di guerra risulti più favorevole degli assegni spettanti in base ai sistemi di adeguamento automatico, comunque applicati su pensioni, assegni o retribuzioni fruiti dagli interessati ad altro titolo, possa essere corrisposta, ove gli interessati medesimi ne facciano richiesta, l'eventuale differenza tra l'indennità integrativa speciale e detti assegni.

Alcune norme comprese in questa voce sono intese a demandare in modo formale (confermando una procedura finora seguita senza un preciso riferimento normativo) alla legge di approvazione del bilancio la quantificazione della contribuzione statale verso particolari organismi (articoli 76, 77, 78 e 79), altre, invece, rivestono carattere di incentivo ad alcune particolari attività.

In dettaglio, l'articolo 74 prevede l'aumento del fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'importo di lire 120 miliardi e l'integrazione del fondo contributi negli interessi per l'importo di lire 420 miliardi.

Con tali assegnazioni, la Cassartigiana sarà posta in condizione di accogliere le domande di agevolazione, per lire 660 miliardi, già presentate e non ancora soddisfatte a fine 1979 per mancanza di mezzi, nonchè quelle che si prevede perverranno nel 1980.

Lo stanziamento proposto consentirà di agevolare finanziamenti per la realizzazione di investimenti pari a circa lire 2.000 miliardi con la creazione di circa 80.000 nuovi posti di lavoro.

Con l'articolo 75 si provvede all'assegnazione al fondo per contributi agli interessi, costituito presso il Mediocredito centrale con legge 28 maggio 1973, n. 295, della somma di lire 1.250 miliardi, ripartito in sei anni di cui lire 100 miliardi nel 1980.

Tale assegnazione si rende necessaria per consentire all'Istituto di far fronte a nuove richieste di agevolazione su finanziamenti che, in base alle previsioni e tenuto conto del *plafond* assicurativo di 4.500 miliardi, supereranno nel 1980 l'importo complessivo di lire 4.000 miliardi.

L'Istituto, peraltro, con i fondi a disposizione potrà, nell'anno 1980, accogliere operazioni per circa 400 miliardi di lire.

La proposta ripartizione di spesa è correlata alla durata media delle operazioni ed ai tempi tecnici previsti per le erogazioni del contributo.

Disposizioni di carattere finanziario — Con l'articolo 82 il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia vengono autorizzati a stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato, interamente posseduti dall'Istituto di emissione, con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di crediti del Tesoro, di certificati di credito, di buoni ordinari del Tesoro e di buoni poliennali del Tesoro.

La norma è intesa ad ottenere una migliore e più dinamica gestione del debito pubblico, nel senso di consentire la sostituzione di titoli decennali o ultradecennali già emessi, difficilmente esitabili, con titoli di breve durata più richiesti dalla massa di risparmiatori, stante la persistente preferenza per la liquidità.

L'articolo 83 prevede che i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle Province ed ai Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti, vengano fatti affluire per metà del loro ammontare in conti aperti presso la Tesoreria dello Stato intestati agli enti medesimi.

La limitazione ai Comuni con popolazione superiore a 20 mila abitanti trova la sua ragione d'essere nel fatto che le giacenze presso il sistema bancario afferiscono in massima parte a detti enti.

Il rimanente 50 per cento delle erogazioni dello Stato affluisce direttamente ai tesorieri degli enti, i quali, esaurite le disponibilità liquide degli enti medesimi, prelevano le somme necessarie dai suddetti conti presso la Tesoreria statale.

La presente norma ha lo scopo di mantenere nell'ambito della Tesoreria dello Stato, fino al momento del loro effettivo impiego, una parte delle disponibilità liquide degli enti locali — stimata in 1.500 miliardi — nel quadro del progressivo assorbimento delle disponibilità di tutti gli enti del settore pubblico allargato.

Le disposizioni dell'articolo 84 si rendono indispensabili a seguito della introduzione, con carattere vincolante, del bilancio di cassa a decorrere dal 1980.

Esse tendono ad ovviare alle difficoltà che possono nascere per i casi in cui autorizzazioni di spesa (essenzialmente a carattere episodico) non riescano a raggiungere la fase del pagamento nell'anno di autorizzazione. L'assenza di un corrispondente capitolo di spesa nell'anno successivo non consentirebbe di dare esecuzione alla spesa se non ad esercizio largamente inoltrato, al momento cioè in cui verrà a perfezionarsi il provvedimento di assestamento del bilancio che, com'è noto, si presenta al Parlamento entro il 30 giugno.

L'articolo 86 determina gli importi da iscriversi nei bilanci degli anni 1980, 1981 e 1982 in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali. La tabella *A*, cui l'articolo rinvia, si presenta — rispetto alla precedente legge finanziaria — ulteriormente disaggregata, in modo da fornire al Parlamento maggiori elementi di conoscenza.

Conclude il provvedimento l'articolo 88 con il quale — in ossequio al disposto dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, numero 468 — viene indicato in 61.857,5 miliardi il livello massimo del ricorso al mercato.

Si tratta, come precisato nello stesso articolo 88, di un puro saldo contabile tra gli incassi e i pagamenti del bilancio di competenza dello Stato.

Per identificare il ricorso effettivo al mercato da parte del settore statale, occorre innanzitutto tradurre i dati di competenza del bilancio in dati di cassa, indi tenere conto delle operazioni della Tesoreria. La Tesoreria, da un lato, provvede al fabbisogno deri-

vante dalle operazioni di bilancio anche mediante utilizzo di risorse proprie, dall'altro opera da filtro per le erogazioni del bilancio: gran parte degli enti del settore pubblico intrattiene conti correnti con il Tesoro e le erogazioni del bilancio vengono accreditate su tali conti, ma, fino al momento dell'effettiva necessità, non danno luogo a materiali esborsi della Tesoreria.

Una tabella riassuntiva delle operazioni del bilancio e della tesoreria nel 1979 e 1980 viene presentata nella Relazione previsionale e programmatica. Questa tabella discende dalla rilevante innovazione delle statistiche di finanza pubblica attuata a partire dalla Relazione sulla stima del fabbisogno di cassa del settore pubblico allargato per il 1979. Essa consente di avere un quadro completo della politica del Tesoro, sia nel momento della formazione del bilancio, sia nel momento dell'azione di tesoreria, e consente di saldare le cifre relative al settore statale a quelle del settore pubblico allargato. In tal modo si espone anche un preciso collegamento tra il finanziamento del settore pubblico e i flussi finanziari dei vari settori dell'economia e si permette un'analisi unitaria — e una gestione coordinata — della politica di bilancio e della politica monetaria.

Nella Relazione previsionale e programmatica sono esposte perciò, oltre alle stime sulle operazioni del settore statale, anche le previsioni sui disavanzi e i fabbisogni del settore pubblico allargato, il collegamento tra i due settori e le stime sui flussi finanziari.

Sinteticamente, si prevede un fabbisogno complessivo del settore statale nel 1980 di 41.900 miliardi. Sottraendo la copertura attuata con prestiti esteri, si ha una stima del fabbisogno complessivo interno del settore statale di 40.400 miliardi. Questo è l'ammontare dell'effettivo ricorso al mercato e all'Istituto di emissione che si prevede di attuare per il settore statale.

Per quanto riguarda l'insieme del settore pubblico allargato — il cui fabbisogno tende sempre più ad avvicinarsi a quello del settore statale per il progressivo accentramento nello Stato dei disavanzi degli altri enti — è previsto un fabbisogno complessivo di 44.800 miliardi. Escludendo anche qui la copertura ottenuta sui mercati esteri, la stima del fabbisogno complessivo interno del settore pubblico allargato per il 1980 si colloca a 42.300 miliardi.

Queste cifre, e le ulteriori informazioni contenute nella Relazione previsionale e programmatica, saranno integrate nei successivi documenti, a cominciare dalla esposizione dei Ministri finanziati alle Camere.

L'operazione attuata attraverso la legge finanziaria e gli altri provvedimenti collaterali di recente approvati dal Governo rappresenta, come già detto, solo una prima tappa dell'azione di finanza pubblica per il 1980. Le attuali previsioni sul 1980 costituiscono perciò solo una valutazione degli effetti della legislazione vigente — incluse le modifiche apportate dalla legge finanziaria —, ma non sono ancora cifre programmatiche e risentono forzatamente del lungo arresto nell'attività legislativa avvenuto quest'anno, che ha ritardato l'avvio delle modifiche strutturali a suo tempo programmate per la finanza pubblica.

In sede di predisposizione del nuovo Programma triennale 1980-1982, nel contesto cioè di un disegno organico di medio periodo, saranno esposti gli interventi di riforma strutturale, che dovranno esprimere la loro efficacia già a partire dal 1980. Fin d'ora si individua l'obbiettivo di conseguire una riduzione del fabbisogno complessivo interno nel 1980 di 2.000 miliardi, accompagnata da una ulteriore qualificazione della spesa.

A oltre un anno di distanza dal documento del Ministro del Tesoro del 31 agosto 1978, la convinzione che i problemi della finanza pubblica non si risolvono con battute d'arresto e provvedimenti-tampone, ma che debbono invece essere inquadrati in un insieme coordinato di interventi di medio termine su tutta l'economia, esce rafforzata e non indebolita dalle vicende più recenti. Col nuovo Programma triennale il Governo si propone di riprendere il cammino interrotto.

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 1.

L'importo di lire tre milioni indicato nel primo comma, lettera *c*), dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, è elevato a lire quattro milioni. L'importo di lire due milioni indicato nel primo comma, lettera *l*), del citato articolo 10 è elevato a lire due milioni e cinquecentomila.

Le disposizioni del comma precedente hanno effetto relativamente agli oneri sostenuti dal 1° gennaio 1979.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Si detraggono, inoltre, per carichi di famiglia:

1) lire 108.000 per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri, esclusi i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, per ammontare superiore a lire 960.000 al lordo degli oneri deducibili;

2) le seguenti somme per i figli o affiliati minori di età:

lire 12.000 per un figlio;
lire 24.000 per due figli;
lire 36.000 per tre figli;
lire 48.000 per quattro figli;
lire 72.000 per cinque figli;
lire 108.000 per sei figli;
lire 144.000 per sette figli;
lire 228.000 per otto figli;
lire 108.000 per ogni altro figlio »

Nell'articolo 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, l'importo di lire 84.000 indicato alla lettera *a*) è elevato a lire 120.000.

Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto dal 1° gennaio 1980.

Art. 3.

Per le unità immobiliari non adibite dai possessori ad abitazione principale e dagli stessi utilizzate come residenze secondarie o comunque tenute a propria disposizione, il reddito dei fabbricati, determinato sulla base delle rendite catastali, a norma dell'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aumentato di un terzo, con effetto dal 1° gennaio 1979.

A decorrere da tale data le stesse disposizioni si applicano anche per le unità immobiliari di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, quando i soci, gli associati o i partecipanti, in quanto tali, le utilizzano come residenza secondaria.

I possessori di unità immobiliari per le quali non sia stata presentata la dichiarazione per l'accertamento sono soggetti, qualora non dichiarino il relativo reddito e questo sia di ammontare annuo superiore a 800.000 lire, alla pena pecuniaria nella misura dal 20 al 40 per cento del reddito accertato. La stessa pena si applica a coloro che omettono di dichiarare il reddito di costruzioni rurali adibite ad uso diverso da quello indicato nell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sempre che il reddito stesso ecceda il predetto ammontare di lire 800.000. Restano salve le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione dei redditi.

Chi non dichiara i redditi dei fabbricati esenti dall'imposta locale sui redditi o li dichiara in misura inferiore per oltre un terzo del loro ammontare decade dal beneficio dell'esenzione a partire dal primo periodo di imposta per il quale ha commesso

l'infrazione, ferme restando le sanzioni per l'omissione, l'incompletezza o la infedeltà della dichiarazione.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 la Cassa depositi e prestiti è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598. L'imposta viene liquidata sulla base dei profitti netti determinati, a norma dell'articolo 252 del testo unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come modificato dall'articolo 9-*octies* del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 17 marzo 1977, n. 62.

L'imposta è riscossa mediante versamento diretto alla Tesoreria centrale dello Stato.

I proventi realizzati dalla Cassa depositi e prestiti e gestioni annesse nei precedenti esercizi sono esenti da qualsiasi prelievo fiscale.

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLE EVASIONI PER L'ANNO 1980

Art. 5.

Al primo comma dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo:

« Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, può prescrivere indicazioni e criteri di priorità in ordine alla attività di controllo, rilevazione e vigilanza da espletarsi da parte degli uffici ».

Art. 6.

L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 354, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 160, è sostituito dal seguente:

« Fermi restando i poteri in materia di accertamenti, controlli e verifiche attribuiti agli organi dell'Amministrazione finanziaria dalle singole leggi tributarie, la Guardia di finanza procede a controlli globali per tutti i tributi nei confronti di soggetti scelti mediante sorteggio.

Il sorteggio è effettuato, secondo criteri stabiliti annualmente con decreto del Ministro delle finanze, nell'ambito di categorie economiche e professionali, con riguardo al volume di affari risultante dalle dichiarazioni annuali presentate dai contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto o ai redditi dichiarati agli effetti delle relative imposte ovvero con riguardo ad indizi di evasione fiscale rilevabili da divari tra le dichiarazioni dei contribuenti e gli accertamenti degli uffici nonchè a specifici indici di capacità contributiva desunti anche da fonti esterne all'Amministrazione finanziaria. Con lo stesso decreto il Ministro delle finanze può stabilire che fino al 10 per cento i sorteggi avvengano nei confronti della generalità dei soggetti passivi di imposta.

Con il decreto di cui al comma precedente può stabilirsi che i controlli si estendono agli amministratori e ai soci delle società ed ai componenti il nucleo familiare delle persone fisiche sorteggiate.

I controlli previsti nei precedenti commi possono essere effettuati, con i criteri e le modalità ivi indicati, anche da nuclei misti di funzionari delle amministrazioni delle imposte dirette e delle tasse e imposte indirette sugli affari, costituiti con decreto del Ministro delle finanze ».

Art. 7.

Nell'ambito del Ministero delle finanze sono istituiti i centri di servizio in numero non superiore a quindici.

I centri di servizio ricevono le dichiarazioni ed i certificati sostitutivi presentati ai fini delle imposte sul reddito; provvedono alla liquidazione delle imposte dovute ed ai connessi controlli, alla esecuzione dei rimborsi ed alla formazione dei ruoli di pagamento. Provvedono altresì al controllo dei

versamenti alle esattorie ed agli istituti di credito ed alla gestione degli archivi delle dichiarazioni e dei certificati sostitutivi.

Con decreti del Ministro delle finanze saranno emanate le disposizioni necessarie per assicurare il funzionamento dei centri di servizio destinati ad operare nelle zone di Roma e di Milano. Detti centri inizieranno a funzionare entro il 31 dicembre 1980 ed a questo scopo è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 45 miliardi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1980, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica al fine di:

1) definire le competenze territoriali dei centri di servizio avendo riguardo alle dimensioni ottimali di funzionamento, alla densità dei contribuenti nel territorio ed alle infrastrutture esistenti;

2) definire i rapporti dei centri di servizio con i contribuenti e con gli altri uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria, determinandone la dipendenza organica e funzionale avuto riguardo alla necessità di separare le specifiche funzioni di accertamento dagli altri adempimenti relativi alla gestione, liquidazione delle dichiarazioni ed ai controlli connessi alle imposte dovute;

3) integrare entro il limite massimo di cinquemila unità le dotazioni organiche dei ruoli del personale dell'Amministrazione delle finanze e provvedere alla copertura dei relativi posti mediante procedure accelerate, da espletare anche in deroga alle disposizioni di carattere generale vigenti in materia di pubblici concorsi, nonchè attraverso concorsi speciali, anche per soli titoli, riservati agli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere immediatamente inferiori dell'Amministrazione delle finanze.

Il Ministro delle finanze, al fine di dotare i centri di servizio dei beni immobili oc-

correnti, è autorizzato a provvedere mediante la costruzione, l'acquisto o la locazione degli stessi.

La costruzione delle opere richiedenti speciali misure di sicurezza può essere affidata in concessione a società con prevalente partecipazione statale diretta o indiretta.

Alla costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono destinate aree appartenenti al patrimonio dello Stato o, in mancanza, acquistate mediante espropriazione per pubblica utilità o compravendita o permuta, alla quale si applicano le disposizioni del regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000, convertito nella legge 17 aprile 1927, n. 473, anche quando le aree da trasferire allo Stato sono di maggior valore rispetto a quello dei beni immobili dello Stato da permutare con le stesse.

Le opere per la costruzione dei beni immobili, di cui ai commi precedenti, sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili e, fino alla loro completa esecuzione, si applicano le disposizioni della legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a provvedere in economia all'acquisto dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature, compresi quelli relativi all'acquisizione dei dati su supporto magnetico, nonchè al trasporto degli atti e documenti occorrenti al funzionamento del servizio.

I contratti di locazione di immobili ed i contratti e le convenzioni di cui al comma precedente sono stipulati e le relative spese sono fatte anche in deroga alle norme sulla contabilità dello Stato con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

Art. 8.

Nell'ambito dell'organizzazione generale finanziaria dello Stato, è istituito, con la speciale autonomia prevista dalle presenti norme, il servizio degli ispettori generali di finanza.

Il servizio nazionale degli ispettori generali di finanza:

a) esamina i risultati dell'attività di verifica svolta dagli organi dell'Amministra-

zione finanziaria, della Guardia di finanza e dalle amministrazioni previdenziali;

b) formula proposte al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze ai fini della formulazione e dell'attuazione dei programmi di verifica anche delle amministrazioni previdenziali;

c) esegue verifiche e controlli diretti ed interviene anche nell'interesse del contribuente, in verifiche in corso di svolgimento da parte dell'Amministrazione finanziaria, della Guardia di finanza e delle amministrazioni previdenziali.

Gli ispettori generali di finanza esercitano le funzioni di cui alla lettera *a*) del comma precedente con i poteri di vigilanza e di controllo attribuiti al personale direttivo dell'Amministrazione finanziaria e quelle di cui alla successiva lettera *c*), con i poteri attribuiti all'Amministrazione finanziaria dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1973, n. 600, e dalle altre leggi di imposta. I poteri di cui all'articolo 35 dello stesso decreto sono esercitati anche in mancanza di conforme parere dall'ispettorato compartimentale delle imposte.

I risultati dell'attività di verifica e di controllo sono comunicati agli organi competenti dell'Amministrazione finanziaria, che deve tener conto, nei procedimenti di accertamento delle imposte, di ogni elemento emerso.

Ciascun ispettore svolge la propria attività di sua iniziativa, coordinandola con quella degli altri ispettori, secondo le direttive generali del comitato. Il servizio nazionale degli ispettori generali di finanza risponde dell'attività svolta e dei risultati conseguiti direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze che, d'intesa, ne riferisce al Parlamento con relazione semestrale.

Gli ispettori sono nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in numero non superiore a 50 e scelti tra persone di particolare qualifica-

zione professionale e di indiscussa moralità ed esperienza nelle categorie definite con deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro delle finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Essi durano in carica nove anni dalla data del decreto di nomina di ciascuno e non possono essere nuovamente nominati. I dipendenti dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

Al servizio nazionale degli ispettori generali di finanza è preposto un comitato coordinatore composto da cinque membri ed è eletto da tutti gli ispettori ogni due anni. Il comitato coordinatore vigila sul funzionamento degli uffici del servizio, amministra il personale ed i beni ad essi assegnati ed emana le direttive generali per lo svolgimento dell'attività degli ispettori generali di finanza.

Gli ispettori non possono esercitare altre attività pubbliche di qualsiasi genere, nè altre attività professionali o di consulenza e devono astenersi relativamente ad affari nei quali essi stessi o, loro parenti o affini hanno interesse. L'inosservanza delle incompatibilità è causa di decadenza dall'incarico.

Agli ispettori spetta una indennità in misura pari a quella spettante ai componenti della Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Il servizio degli ispettori, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale di non più di cento esperti estranei alla pubblica amministrazione, assunti con contratto di diritto privato a tempo determinato. Essi sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.

Al servizio degli ispettori sono addetti non più di cento impiegati della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria, comandati dalle Amministrazioni dello Stato, ai quali è attribuito un premio di produzione determinato, sulla base dell'attività svolta o dei risultati conseguiti, in misura non superiore alla metà del rispettivo stipendio.

Al fine di dotare il servizio dei beni immobili occorrenti, nonchè dei mezzi tecnici, ar-

redi ed attrezzature, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 7.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato un regolamento del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per disciplinare la struttura e l'organizzazione del servizio nazionale degli ispettori e provvedere alla salvaguardia dell'indipendenza di esso.

Il comitato di coordinamento del servizio degli ispettori provvede alla gestione autonoma delle spese di funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto, in unico capitolo, nello stato di previsione del Ministero delle finanze. Lo stanziamento a favore del comitato di coordinamento è determinato in lire 7 miliardi.

Art. 9.

Le dotazioni organiche del personale dell'Amministrazione delle finanze sono aumentate di 1.300 posti complessivi, di cui n. 600 sono assegnati al ruolo delle carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; n. 300 al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari — personale degli uffici del registro ed ispettorati compartimentali —; n. 50 al ruolo della carriera di concetto degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione — contabili —; n. 200 al ruolo del personale della carriera esecutiva delle dogane; n. 50 al ruolo del personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione; n. 100 al ruolo del personale della carriera ausiliaria delle dogane. Detti aumenti non comportano, in nessun caso, il riassorbimento dei posti in soprannumero attualmente esistenti. Con decreto del Ministro delle finanze sono determinate le nuove piante organiche dei predetti ruoli, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti disposizioni sullo stato giuridico del personale civile dello Stato.

Alla copertura dei posti recati in aumento dal precedente comma ai ruoli delle carriere direttiva e di concetto si provvede con

le modalità previste dagli articoli 7 e seguenti della legge 4 agosto 1975, n. 397, o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge. Alla copertura dei posti recati in aumento ai ruoli delle carriere esecutiva ed ausiliaria si provvede o mediante conferimento dei posti stessi a concorsi già banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure mediante concorsi speciali, consistenti in prove attitudinali, le cui modalità e procedure sono fissate dai relativi bandi, che possono essere espletati anche su base territoriale decentrata ed in deroga alla vigente normativa generale in materia di pubblici concorsi.

Art. 10.

Per l'anno 1980 è autorizzata la spesa di lire 9 miliardi da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'acquisto di mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati necessari al funzionamento degli uffici tributari.

Per l'anno 1980, il Ministro delle finanze ed i funzionari con qualifica dirigenziale, nell'ambito delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono autorizzati a stipulare, fino alla concorrenza di lire 9 miliardi, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, contratti e convenzioni con uno o più enti, ditte e società che offrono idonee garanzie di affidabilità per l'acquisizione dei mezzi tecnici, degli arredi e delle attrezzature e per la fornitura degli stampati di cui al comma precedente.

Art. 11.

Per l'anno 1980 nei confronti del personale civile dello Stato appartenente ai ruoli del Ministero delle finanze, trasferito, per esigenze di servizio, ad altra sede, la misura

dell'indennità di prima sistemazione è elevata a lire 500.000 oltre a tre mensilità dell'indennità integrativa speciale vigente al momento del trasferimento.

Il trattamento previsto dal primo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, e dall'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, cessa, nei confronti del personale di cui al comma precedente, dopo i primi 360 giorni di missione continuativa nella medesima località.

Art. 12.

Al fine di procedere alle necessità urgenti ed improrogabili di ammodernamento delle strutture dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, nello stato di previsione del Ministero delle finanze relativo all'anno 1980 è iscritto uno stanziamento di 40 miliardi di lire. In relazione a tale stanziamento il Ministero delle finanze è autorizzato ad acquistare o a costruire, direttamente o a mezzo di enti, fabbricati e relative pertinenze, ed attrezzature da destinare a nuova sede del Laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte indirette in Roma, nonchè fabbricati di tipo economico da destinare ad alloggi ad uso esclusivo degli impiegati civili in servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione medesima.

Saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 della legge 27 giugno 1949, n. 329, sostituita alla competenza dell'intendente di finanza, prevista nell'articolo 3, quella del capo della circoscrizione doganale.

Art. 13.

Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 44 sono sostituiti dai seguenti:

« Il comune di domicilio fiscale del contribuente, avvalendosi della collaborazione

del consiglio tributario se istituito, può segnalare all'ufficio delle imposte dirette qualsiasi integrazione degli elementi contenuti nelle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche ai sensi dell'articolo 2, indicando dati, fatti ed elementi rilevanti e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. A tal fine il comune può prendere visione presso gli uffici delle imposte degli allegati alle dichiarazioni già trasmessegli in copia dall'ufficio stesso. Dati, fatti ed elementi rilevanti, provati da idonea documentazione, possono essere segnalati dal comune anche nel caso di omissione della dichiarazione.

Il comune di domicilio fiscale del contribuente per il quale l'ufficio delle imposte ha comunicato proposta di accertamento ai sensi del secondo comma può inoltre proporre l'aumento degli imponibili, indicando, per ciascuna categoria di redditi, dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggiore imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a comprovarla. La proposta di aumento adottata con deliberazione della giunta comunale, sentito il consiglio tributario se istituito, deve pervenire all'ufficio delle imposte, a pena di decadenza, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma. La deliberazione della giunta comunale è immediatamente esecutiva ».

Il sesto comma dell'articolo 44 è sostituito dal seguente:

« Decorso il termine di novanta giorni di cui al quarto comma l'ufficio delle imposte provvede alla notificazione degli accertamenti per i quali o non siano intervenute proposte di aumento da parte dei comuni o le proposte del comune siano state accolte dall'ufficio stesso ».

Il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le proposte di rettifica non condivise dall'ufficio devono essere trasmesse alla commissione di cui al comma successivo,

operante presso ciascun ufficio, la quale determina gli incrementi di valore. Se la commissione non delibera entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della proposta, l'ufficio procede all'accertamento, sentito l'ufficio tecnico erariale nella cui circoscrizione sono situati i singoli immobili ».

Dopo il terzo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Presso ogni ufficio del registro è costituita la commissione per l'esame delle proposte del comune. Ad essa si applicano le disposizioni dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ».

Art. 14.

Il Ministro delle finanze può richiamare in servizio temporaneo fino al raggiungimento dei limiti di età per il collocamento in congedo assoluto e comunque non oltre il 31 dicembre 1985, col consenso degli interessati e anche in eccedenza agli organici, i sottufficiali ed i militari di truppa della Guardia di finanza che cesseranno dal servizio permanente o continuativo per età o già si trovino in servizio temporaneo dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 1984, fatta eccezione di quelli inclusi nei contingenti formati ai sensi del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 15.

Per l'anno 1980 il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune e a ciascuna provincia somme di importo pari all'ammontare complessivo delle erogazioni disposte per l'anno 1979 in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1

della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con le seguenti variazioni:

a) le erogazioni di cui alle lettere *a*), *c*) e *d*) del predetto articolo sono elevate del 20 per cento e, per i comuni e le province del Mezzogiorno nonchè per i comuni appartenenti al Centro Nord e classificati montani a norma della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, del 25 per cento;

b) le somme previste alla lettera *b*) di tale articolo sono corrisposte al netto del 20 o del 25 per cento, come sopra applicato, per l'anno 1980, sulle erogazioni di cui alla lettera *a*) dello stesso articolo.

Il versamento di tali importi agli enti locali avrà luogo in quattro rate entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio e il 20 ottobre 1980; ai relativi mandati di pagamento di applicano le disposizioni di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43 e quelle di cui all'articolo 86 della presente legge.

Il Ministero dell'interno provvederà a trattenere a ciascun comune e a ciascuna provincia le somme corrispondenti all'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria e ospedaliera previste per l'anno 1979 all'atto della corresponsione delle trimestralità del 20 luglio e del 20 ottobre, le cui erogazioni restano subordinate alla effettuazione delle predette trattenute.

Art. 16.

La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle aziende e ai consorzi di trasporto di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non potranno subire incrementi superiori al 10 per cento dell'ammontare iscritto nel bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 1979.

L'eventuale maggiore perdita delle aziende stesse nell'anno 1980 rispetto al limite di cui al precedente comma dovrà essere fronteggiata esclusivamente mediante aumento delle tariffe.

Il versamento alle aziende interessate da parte degli enti locali delle somme corrispondenti all'incremento di cui al primo comma resta subordinato all'adempimento previsto al settimo comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 17.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1980 è determinato sulla base della perdita presunta dall'esercizio 1979, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali.

Art. 18.

Gli stanziamenti per interessi passivi iscritti nel bilancio di previsione per il 1980 degli enti locali dovranno tener conto esclusivamente:

a) delle quote di interessi relative ai mutui in corso di ammortamento al 31 dicembre 1979;

b) delle quote di interessi relative a mutui che entreranno in ammortamento nel corso dell'anno 1980 in virtù di contratti perfezionati prima del 31 dicembre 1979;

c) degli interessi relativi alle anticipazioni di tesoreria calcolati con una esposizione per una durata non superiore a tre mesi.

Si applica il disposto di cui al nono comma dell'articolo 4 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 19.

Le spese attinenti alle funzioni già esercitate dalle Regioni e attribuite ai comuni e alle province dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, de-

vono essere previste nei bilanci comunali e provinciali con specifici stanziamenti di importo corrispondente al relativo finanziamento regionale.

Le Regioni, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicheranno a ciascun comune e a ciascuna provincia l'importo loro spettante.

Art. 20.

Le spese relative ai servizi di carattere produttivo, gestiti in economia, concernenti la provvista di beni e servizi destinati ad essere riceduti direttamente o previa trasformazione, sono iscritte in appositi capitoli del bilancio 1980 nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione.

L'eventuale maggiore importo della previsione di spesa, rispetto a quello iscritto per l'esercizio 1979, deve trovare totale compensazione nell'aumento delle previsioni iscritte, per il corrispondente servizio, nella parte entrate del bilancio 1980. Tale norma deve essere osservata anche per eventuali variazioni che si rendano necessarie in corso di esercizio.

Art. 21.

Il complesso delle spese correnti per l'anno finanziario 1980 dei comuni, delle province e dei loro consorzi — escluse quelle per il personale comunque considerate nei bilanci di previsione, quelle di cui ai precedenti articoli 16, 18, 19 e 20 e quelle interamente coperte da corrispondente titolo di entrata derivante da finanziamenti regionali o statali con vincolo di destinazione — non potrà subire incrementi superiori al 13 per cento e, per gli enti del Mezzogiorno, al 15 per cento dell'ammontare previsto per il 1979 quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi a norma di legge e dalle successive variazioni approvate dall'organo regionale di controllo.

Al complesso delle spese correnti determinato con i criteri stabiliti nel presente articolo sono aggiunte le somme relative agli oneri da sostenere:

a) dai comuni e dalle province per la effettuazione delle elezioni comunali, provin-

ciali e circoscrizionali che avranno luogo nel 1980;

b) dai comuni per l'effettuazione, nel 1980, del censimento generale dell'agricoltura, per la quota non coperta direttamente dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 agosto 1962, n. 1341, tramite l'ISTAT.

Nel decreto previsto del secondo comma del successivo articolo 23 sono stabilite le quote unitarie, riferite rispettivamente al numero dei seggi elettorali ed alla superficie del comune, per determinare l'importo degli stanziamenti da iscrivere per i fini predetti nel bilancio 1980.

Art. 22.

Gli storni di fondi di cui all'articolo 318 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, possono effettuarsi sempre che non sia superato il limite massimo di incremento delle spese correnti per l'anno 1980 previsto dalle norme della presente legge.

Ove siano accertate maggiori entrate queste debbono essere utilizzate, con carattere di assoluta priorità, per il finanziamento dei disavanzi di amministrazione risultanti dai conti consuntivi relativi agli esercizi 1977 e precedenti; le eventuali entrate eccedenti possono essere utilizzate esclusivamente per investimenti.

Art. 23.

Il pareggio dei bilanci comunali e provinciali, esecutivi ai sensi della legge, è assicurato per l'anno 1980 da trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, mediante erogazioni da parte del Ministero dell'interno.

L'importo di tali erogazioni è determinato sulla base di apposite certificazioni, firmate dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro da emanarsi, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province

d'Italia (UPI), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Il certificato è allegato al bilancio in triplice copia e viene con lo stesso trasmesso al competente organo regionale di controllo il quale attesta in calce ad esso il favorevole esito del controllo effettuato sul bilancio e lo inoltra entro 10 giorni dall'avvenuto esame e comunque non oltre il 31 maggio 1980 alla Prefettura per la successiva trasmissione ai Ministeri dell'interno e del tesoro.

L'erogazione del trasferimento a pareggio, nonchè della terza e quarta trimestralità delle somme di cui all'articolo 15, resta subordinato all'inoltro della certificazione di cui al precedente comma.

A valere sullo stanziamento del capitolo n. 1590 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1980, possono essere disposti pagamenti, in conto anno 1979, per la finalità di cui agli articoli 1 e 12 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 24.

Gli stanziamenti relativi alle spese per il personale non possono comprendere oneri non approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, numero 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Le maggiori spese derivanti dalle nuove assunzioni di personale sono portate in aumento del costo del personale considerato nei bilanci degli enti locali e, ove non trovino copertura totale o parziale nelle entrate dell'ente, sono coperte, a consuntivo, con le modalità di cui al precedente articolo 23 entro il 31 marzo 1981.

Al finanziamento della spesa occorrente per la corresponsione, nell'anno 1979, al personale dipendente di una elargizione *pro capite* derivante da accordi nazionali approvati in conformità a quanto previsto dal diciannovesimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, si provvederà con le moda-

lità di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, come convertito in legge 8 gennaio 1979, numero 3.

Art. 25.

Nella previsione di maggiori spese per l'anno 1980, relative all'erogazione dell'indennità integrativa speciale spettante al personale di ruolo e non di ruolo, gli enti locali e le loro aziende non potranno computare un importo superiore a quello corrispondente a 30 punti di contingenza.

Tra le spese di personale previste per lo esercizio 1980 è consentito agli enti locali di istituire un fondo per gli oneri relativi al personale che sarà utilizzato per le prestazioni lavorative a carattere occasionale o saltuario (giornalieri), per compiti specifici limitati nel tempo (stagionali), per supplenze, nonchè quello che risulti incaricato con contratto di opera ai sensi degli articoli 2222 e 2229 del codice civile.

L'importo di tale fondo non potrà, nel suo complesso, superare la spesa sostenuta nell'anno 1979, per analoghi tipi di prestazioni, incrementato del 14 per cento.

Art. 26.

È prorogata per l'anno 1980 l'addizionale di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di tassa per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche.

L'addizionale di cui sopra è devoluta ai comuni ed alle province e da questi riscossa con le stesse modalità dei relativi tributi.

Sulle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della addizionale, non riscosse direttamente dai comuni e dalle province, è applicato a favore dei concessionari od appaltatori l'aggio in misura fissa del 6 per cento in deroga alle condizioni del contratto sia esso ad aggio o a canone fisso.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 l'imposta sui cani è applicata in base alla seguente tariffa:

lire 20.000 per i cani appartenenti alla 1ª categoria;

lire 10.000 per quelli appartenenti alla 2ª categoria;

lire 5.000 per quelli appartenenti alla 3ª categoria.

Le deliberazioni di cui al comma precedente devono essere adottate entro il 31 dicembre 1979.

Fino all'emanazione della legge concernente la nuova disciplina dello smaltimento dei rifiuti solidi, i comuni sono tenuti ad adottare, per l'anno 1980, revisioni tariffarie in materia di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni le quali tendano a realizzare l'equilibrio fra gettito complessivo della tassa e costo del relativo servizio.

In ogni caso gli aumenti tariffari per il 1980 non possono superare, per le singole categorie di utenti, il 30 per cento delle tariffe in vigore nel 1979.

Le deliberazioni di attuazione delle disposizioni contenute nei due commi precedenti devono essere adottate dai comuni interessati entro il 29 febbraio 1980.

Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, comuni e province, di contributi ad enti con riferimento a tributi soppressi, è prorogato al 31 dicembre 1980.

Sono considerati validamente eseguiti i versamenti delle tasse di concessione governativa o comunale e delle relative soprattasse e pene pecuniarie effettuati, fino a tutto il 30 aprile 1979, impropriamente a favore dello Stato anzichè del comune e viceversa.

La sanatoria suddetta è limitata alla serie di atti elencati nei numeri d'ordine 14, 15, 16, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 65, 69, 70, 71, 84, 85, 97, 110 e 111 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Resta fermo che, in caso di duplicazione dei versamenti, il rimborso deve essere richiesto all'ente a cui favore il versamento stesso non avrebbe dovuto essere effettuato.

Art. 27.

Alle Regioni a statuto ordinario ed alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel quinquennio 1974-1978, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1980, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, con una maggiorazione rispettivamente del 20 e del 10 per cento.

Alla Regione siciliana è direttamente attribuito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato un ammontare pari al 13,60 per cento del gettito dei versamenti dell'imposta locale sui redditi effettuati nell'ambito della Regione stessa.

Art. 28.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1980 nei confronti delle Camere di commercio, delle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, delle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonchè delle province autonome di Trento e Bolzano.

Il termine di cui all'articolo 16 del detto decreto del Presidente della Repubblica numero 638 è prorogato al 31 dicembre 1980 per le Camere di commercio e le Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo.

Le delegazioni di cui al precedente comma possono essere utilizzate esclusivamente per mutui destinati ad investimenti.

Art. 29.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e Bolzano sono maggiorate, ove le quote dei tributi devoluti erano fisse, del 15 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente; ove tali quote erano invece variabili la maggiorazione sarà determinata per la Regione Sardegna con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e per le province autonome di Trento e Bolzano in conformità con quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 30.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono maggiorate del 10 per cento rispetto all'ammontare spettante per l'anno precedente.

Art. 31.

Per l'anno 1980 le somme di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle Camere di commercio ammontano complessivamente a 200 miliardi di lire.

La ripartizione della predetta somma tra le varie Camere di commercio dovrà avvenire in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA E OCCUPAZIONE

Art. 32.

In deroga al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, gli aumenti in misura percentuale ivi previsti non si applicano, limitatamente all'anno 1980, alle quote aggiuntive concesse ai sensi del predetto articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, comprese quelle erogate a decorrere dal 1° gennaio 1976.

Per l'anno 1980 alle pensioni supplementari ed alle pensioni inferiori al trattamento minimo, in sostituzione dell'aumento di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, si applica l'aumento in misura percentuale di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Con efficacia dal 1° gennaio 1979, l'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è abrogato.

Art. 33.

In attesa della legge di riordino del sistema pensionistico, la misura percentuale degli aumenti di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, resta confermata per l'anno 1980 in 2,9 punti, così come risulta dall'applicazione del primo comma del predetto articolo.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche alle pensioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, fermo restando il disposto del secondo comma dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 34.

Nei confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa speciale a norma delle disposizioni vigenti alla data stessa, il divieto di cumulo di cui al primo comma del-

l'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agli incrementi dell'indennità stessa accertati dal 1° gennaio 1979 in poi.

Art. 35.

Per l'anno 1980 restano in vigore le disposizioni contenute nell'articolo 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, concernenti la retribuzione minima ai fini contributivi.

Art. 36.

Fino alla data di entrata in vigore della nuova disciplina sui cumuli delle pensioni con redditi di lavoro dipendente, autonomo o professionale e altri trattamenti previdenziali, le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo erogato dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti restano cumulabili con i trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione maturati nel 1979 e da liquidarsi nel 1980.

Art. 37.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979 le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, convertito con modificazioni nella legge 7 aprile 1977, n. 102, delle imprese di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 573, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 502, nonchè delle imprese di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 20, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 1979, n. 92, sono ridotte di quattro punti percentuali per il personale maschile e dieci punti percentuali per il personale femminile.

A decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso al 31 dicembre 1979, alle imprese manifatturiere, individuate ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 marzo 1979, n. 92, è concessa, in aggiunta alla riduzione

prevista al primo comma, una ulteriore riduzione di aliquota pari a due punti percentuali.

Le riduzioni di cui ai precedenti commi operano nel limite dei contributi dovuti per la parte a carico delle imprese agli enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Sono esclusi dal beneficio i contributi dovuti per gli apprendisti e, per le imprese artigiane, anche per i titolari e per i coadiuvanti.

Art. 38.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1980 il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, è stabilito, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, in lire seimila.

L'ammontare del limite minimo di retribuzione di cui al comma precedente varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 39.

Con effetto dal 1° gennaio 1980 l'importo minimo della retribuzione settimanale sulla quale sono commisurati i contributi volontari non può essere inferiore a quello della retribuzione media della quinta classe di contribuzione obbligatoria, di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

L'importo del contributo volontario minimo dovuto da tutte le categorie di prosecutori volontari dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed

i superstiti dei lavoratori dipendenti non può essere inferiore a quello stabilito, con i criteri di cui al precedente comma, per i lavoratori dipendenti comuni.

Art. 40.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, gli importi delle retribuzioni convenzionali orarie di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403, ai quali devono essere commisurati i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici o familiari sono elevati a:

lire ottocento, per retribuzioni effettive non superiori a lire mille e centoquaranta;

lire mille e centoquaranta, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e centoquaranta e fino a lire mille e settecentodieci;

lire mille e settecentodieci, per retribuzioni effettive superiori a lire mille e settecentodieci.

L'ammontare delle retribuzioni di cui al precedente comma varia nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, con l'arrotondamento alle dieci lire per eccesso.

Art. 41.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980 il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, numero 463, e successive modifiche ed integrazioni, e dagli esercenti attività commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modifiche ed integrazioni, è calcolato moltiplicando il contributo di adeguamento dell'anno 1978 soggetto alle variazioni annuali di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160 per il coefficiente 2,3.

I relativi contributi base sono determinati in relazione alla corrispondente classe di contribuzione.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, il contributo di risanamento di cui all'articolo 21, primo comma, della citata legge 3 giugno 1975, n. 160, è confermato nella misura di lire 65.500 e lire 62.000 annue, rispettivamente per la gestione speciale pensionistica degli artigiani e per quella degli esercenti attività commerciali; il relativo gettito resta acquisito alle gestioni speciali anzidette.

Art. 42.

Per l'anno 1980 il concorso dello Stato al finanziamento delle gestioni speciali pensionistiche degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è stabilito, rispettivamente, in lire 55 miliardi e lire 50 miliardi.

Annualmente, con la legge di approvazione del bilancio, saranno determinate le variazioni del concorso anzidetto che comunque non potrà essere inferiore a quello stabilito nel comma precedente.

Art. 43.

Per l'anno 1980 e con effetto dal 1° gennaio 1980, il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dai coltivatori diretti, dai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, per ogni giornata di iscrizione nelle gestioni speciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, è confermato, ferma restando l'esclusione di cui all'articolo 26, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, nelle misure vigenti per il 1979 aumentato della variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 44.

Il termine del 31 dicembre 1979 stabilito dall'articolo 5 del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, per la corresponsione dell'assegno di pensionamento anticipato istituito dall'articolo 11 della legge 5 no-

vembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1981.

Art. 45.

Il contributo dello Stato alla gestione ordinaria della Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e al Fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, previsto dall'articolo 12 della legge 20 maggio 1975, numero 164, è stabilito, per l'anno finanziario 1980, in lire 80.000.000.000.

Art. 46.

I programmi e i progetti predisposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in conformità delle norme comunitarie che regolano il funzionamento del Fondo sociale europeo e finanziati in attuazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, vengono presentati a cura del Ministero stesso alla Commissione delle Comunità europee per ottenere i relativi contributi.

Vengono, altresì presentati a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di ottenere i contributi comunitari, i progetti connessi con gli incentivi di cui all'articolo 14 della legge 2 maggio 1976, n. 183.

I contributi di cui al primo comma affluiscono al bilancio dello Stato per essere iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro ad integrazione degli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1979 e 1980 dall'articolo 29 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479.

I contributi comunitari di cui al secondo comma sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previsto dall'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per il finanziamento integrativo dei progetti speciali.

I contributi del Fondo sociale europeo ottenuti per gli incentivi di cui all'articolo 9 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche e integrazioni, sono devoluti ai datori di lavoro destinatari degli incentivi stessi.

Art. 47.

Ai sensi dell'articolo 22 — secondo e terzo comma — della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il complessivo finanziamento dello Stato per le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato e per quelle di formazione professionale residue svolte nelle Regioni a statuto speciale, nonchè per il finanziamento dello Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è fissato, per l'anno finanziario 1980, in lire 30 miliardi.

Art. 48.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le altre gestioni indicate nel primo comma dell'articolo 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, versano nel conto aperto presso la Tesoreria dello Stato le somme di cui al medesimo primo comma entro il quinto giorno del mese successivo a quello di esazione, ferme restando le altre modalità ivi previste.

Art. 49.

A modifica di quanto stabilito dal primo comma dell'articolo 23 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è fissata nella misura del 5 per cento la maggiorazione dell'interesse di dilazione corrisposto dai datori di lavoro autorizzati alla regolazione rateale di debiti per contributi accessori di legge nei confronti degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA

Art. 50.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'importo del fondo sanitario nazionale da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1980 resta determinato in lire 15.594 miliardi per la parte corrente ed in lire 446 miliardi per il conto capitale.

Art. 51.

Le unità sanitarie locali, di cui all'articolo 14 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, affidano il proprio servizio di tesoreria ad una delle aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, aventi i requisiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, viene approvato lo schema tipo della convenzione per il servizio di tesoreria da stipulare dalle unità sanitarie locali con le aziende di credito.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle Regioni le quote loro assegnate mediante accreditamento ai conti correnti fruttiferi che le medesime intrattengono presso la tesoreria centrale dello Stato.

Le Regioni trasmettono alla Direzione generale del Tesoro copia del provvedimento regionale previsto dal penultimo comma dell'articolo 51 della citata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per il prelevamento dai propri conti correnti delle trimestralità dovute alle unità sanitarie locali ed il contestuale accredito delle relative somme ad apposito conto corrente infruttifero denominato: « Direzione generale del Tesoro - Unità sanitarie locali », da istituire per la regolazione contabile degli accreditamenti effettuati dal-

le tesorerie provinciali dello Stato ai sensi dei successivi commi.

Presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato sono istituite contabilità speciali, articolate in distinti sottoconti per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle unità sanitarie locali.

Le Regioni inviano altra copia del provvedimento di cui al quarto comma alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato alle quali, sulla base di detto provvedimento, accreditano alle contabilità speciali le quote spettanti alle unità sanitarie locali, scritturando i relativi importi in apposito conto.

Le unità sanitarie locali possono effettuare di regola prelevamenti mensili dalla contabilità speciale presso la tesoreria provinciale dello Stato a favore del proprio tesoriere fino ad un terzo della quota trimestrale ad esse accreditata per far fronte ai pagamenti per spese correnti. I prelevamenti per le spese in conto capitale sono effettuati in relazione alle effettive necessità.

Le sezioni di tesoreria provinciale, su richiesta delle unità sanitarie locali e previa autorizzazione della Direzione generale del Tesoro, corrispondono anticipazioni mensili, ciascuna per un importo non superiore ad un terzo della quota trimestrale precedente, nelle more degli accreditamenti.

Con decreti del Ministro del tesoro sono stabilite le modalità di funzionamento dei conti correnti e delle contabilità speciali di cui al presente articolo, nonchè le regolazioni contabili, anche in deroga alle norme contenute nella legge di contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento.

Art. 52.

In sede di determinazione del modello di rilevazione contabile delle spese del servizio sanitario nazionale, nell'ambito dell'indirizzo e del coordinamento governativo di cui al terzo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della sanità, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono stabiliti i criteri

cui dovrà essere uniformata la disciplina per l'utilizzazione del patrimonio e per la contabilità delle unità sanitarie locali in conformità al disposto del primo comma del suddetto articolo 50.

Con lo stesso decreto, al fine di dare concreta attuazione al disposto dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 468, è determinato lo schema di bilancio tipo da adottarsi dalle medesime unità sanitarie locali.

Art. 53.

Fino alla istituzione dei ruoli nominativi regionali e al trasferimento negli stessi di tutto il personale, destinato ai servizi delle unità sanitarie locali, degli enti locali, degli enti mutualistici e delle gestioni autonome in liquidazione nonchè degli altri enti soppressi, è fatto divieto di procedere ad assunzione anche temporanea di nuovo personale non sanitario.

Art. 54.

Il n. 8) del primo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è così sostituito:

« I contratti di fornitura non possono, a pena di nullità, essere stipulati con dilazioni di pagamento superiori a 90 giorni ».

Art. 55.

All'ultimo comma dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« È ammessa l'azione popolare da parte dei cittadini dei comuni interessati ».

Art. 56.

All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente comma:

« Fino all'approvazione del piano sanitario nazionale è vietato disporre investimenti per nuove costruzioni di strutture e presidi sanitari. Gli investimenti destinati a completa-

menti e ristrutturazioni dimostrati assolutamente urgenti e indispensabili sono autorizzati dal Ministro della sanità, su conforme parere del Consiglio sanitario nazionale ».

Art. 57.

Al secondo comma dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è aggiunto il seguente periodo:

« Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le Regioni sospendono, sino alla presentazione dei rendiconti trimestrali, il trasferimento delle quote spettanti alle unità sanitarie locali per il trimestre successivo a quello nel quale è scaduto il termine medesimo ».

Art. 58.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dal 1° gennaio 1980 e in attesa dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 57, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) gli artigiani, gli esercenti attività commerciali e i coltivatori diretti sono tenuti al pagamento, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, dei contributi sociali di malattia nella misura comunque determinata per l'anno 1979. Nulla è innovato in ordine alla quota aggiuntiva di cui all'articolo 4 della legge 17 agosto 1974, n. 386.

Dalla data predetta è attribuito all'INPS anche il compito della riscossione dei contributi per l'assegno di natalità di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e del pagamento delle relative prestazioni;

b) i liberi professionisti, obbligati in base alle leggi tuttora vigenti all'iscrizione ad un Istituto mutualistico, sono tenuto al pagamento, a titolo provvisorio e salvo conguaglio, dei contributi sociali di malattia nella misura determinata per l'anno 1979. In ogni caso, tale misura non potrà essere complessivamente inferiore a lire 125.000 annue.

Gli enti che erogano l'assistenza sanitaria ai liberi professionisti, agli artigiani, agli

esercenti attività commerciali e ai coltivatori diretti sono obbligati a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale gli elementi necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Per la riscossione dei contributi di cui alla lettera *b*) del primo comma, l'Istituto nazionale della previdenza sociale potrà avvalersi, nel 1980, degli Enti, Fondi e Casse previdenziali dei liberi professionisti concordando, con apposite convenzioni, i rimborsi relativi agli oneri della riscossione.

Per il 1980 l'INAIL dovrà versare al bilancio dello Stato una somma pari a quella dovuta per il 1979 ai sensi dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Art. 59.

Per provvedere al completamento di opere in corso, di competenza dello Stato e finanziate con leggi speciali, ivi compresi gli oneri maturati e maturandi per la revisione dei prezzi contrattuali, indennità di espropriazione, perizie di varianti o suppletive, risoluzione di vertenze in via amministrativa o giurisdizionale ed imposta sul valore aggiunto previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, numero 492, è autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1981 da iscrivere negli stati di previsione del Ministero dei lavori pubblici per i medesimi anni.

È stabilito, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno di lire 500.000.000 per pagamenti differiti relativi a sovvenzioni e contributi dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457.

Art. 60.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per l'esecuzione di costruzioni di nuovi edifici giudiziari ovvero ricostruzioni, ristrutturazioni, sopraelevazioni, completamenti, ampliamenti o restauri di edifici di proprietà comunale, destinati o da destinare a sede di uffici giudiziari, nonchè per l'acquisto, anche a trattativa privata, di edifici in costruzione o già costruiti, anche se da restaurare, ristrutturare, completare o ampliare per renderli idonei all'uso giudiziario, da adibire a sedi di uffici giudiziari.

Ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente comma, i comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del Segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Art. 61.

Nell'ambito degli investimenti che possono essere effettuati ai sensi della vigente normativa in materia di finanza locale, i comuni possono contrarre con la Cassa depositi e prestiti mutui per maggiori oneri derivanti da costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni, ampliamenti, restauri o manutenzione straordinaria di edifici destinati a casa mandamentale.

Ai fini della concessione dei mutui di cui al precedente comma, i Comuni dovranno allegare alla richiesta di finanziamento l'attestazione, a firma del Segretario comunale, che il progetto esecutivo dei lavori abbia riportato il visto del competente Ministero di grazia e giustizia.

Il limite di impegno decennale di lire 1.000 milioni di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 469, è revocato.

Art. 62.

Ai fini dell'attuazione del programma di intervento di cui alle leggi 12 dicembre 1971, n. 1133 e 1° luglio 1977, n. 404 per la costruzione, il completamento, l'adattamento, la permuta, nonchè l'acquisto di immobili da destinare ad istituti di prevenzione e pena è autorizzata l'ulteriore complessiva spesa di lire 150 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 50 miliardi nell'anno 1981 e di lire 100 miliardi nell'anno 1982.

Art. 63.

Il Ministero dei lavori pubblici d'intesa con il Ministero di grazia e giustizia, per il completamento del piano di ammodernamento degli edifici penitenziari, è autorizzato ad approntare procedure di appalto concorso per la costruzione di nuovi istituti di prevenzione e pena.

Si applicano le norme di cui all'articolo 2 del regio decreto legge 28 agosto 1924, numero 1396, convertito nella legge 27 maggio 1926, n. 1013. Il parere della Commissione, di cui allo stesso articolo, è sostitutivo di ogni altro parere.

Gli istituti nonchè l'onere finanziario saranno indicati dal Ministero di grazia e giustizia di concerto con quelli dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 64.

Per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, ai comuni o a consorzi di comuni appositamente costituiti nelle grandi aree metropolitane, mutui sino all'importo di lire 1.000 miliardi, al tasso d'interesse annuo del 4 per cento, avvalendosi dei fondi dei conti correnti postali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451.

I mutui di cui al comma precedente sono garantiti dallo Stato.

I mutui stessi sono destinati a finanziare la costruzione di alloggi economici da cedere in locazione da parte dei comuni, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, nonchè delle relative opere di urbanizzazione.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, gli interessi passivi dei mutui anzidetti sono calcolati al netto dei canoni di affitto effettivamente percepiti dai comuni stessi.

Detti canoni dovranno affluire in un apposito conto vincolato di tesoreria, destinato al pagamento delle quote di ammortamento dei mutui relativi.

I comuni o i consorzi di comuni, all'atto della concessione dei mutui sono tenuti a notificare al Tesoriere l'importo della rata di ammortamento dovuta alla Cassa depositi e prestiti.

In relazione alla notifica di cui al comma precedente, i Tesorieri sono tenuti a versare alla Cassa, alle prescritte scadenze, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato versamento, l'importo della rata, utilizzando in via prioritaria le disponibilità esistenti sul conto vincolato di cui al quinto comma del presente articolo.

I Tesorieri sono altresì tenuti a comunicare agli enti mutuatari l'importo differenziale della rata, versato utilizzando fondi ordinari del bilancio, ai fini di quanto previsto al precedente quarto comma.

La concessione dei mutui di cui sopra è subordinata alla presentazione alla Cassa depositi e prestiti, da parte dei comuni interessati, entro il termine di sessanta giorni dalla data della deliberazione del CIPE di cui al comma successivo, del programma costruttivo con la dichiarazione della effettiva disponibilità dell'area edificabile e dei tempi di realizzazione delle opere.

Con deliberazione del CIPE sono stabiliti i comuni nei quali deve essere realizzato il programma, le ulteriori condizioni per la erogazione dei mutui, le modalità di affidamento dei lavori, i criteri per la individua-

zione dei beneficiari, anche in deroga alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, e la tipologia delle costruzioni.

Per l'assistenza tecnica e giuridica ai Comuni destinatari dei finanziamenti di cui al presente articolo, è costituito un ufficio che opererà dal 1° gennaio 1980 al 30 giugno 1981, diretto da un magistrato della Corte dei conti o del Consiglio di Stato, nominato dal CIPE.

L'ufficio di cui al precedente comma si avvale di non più di quindici professionisti nominati dal presidente e i cui onorari sono definiti dai Consigli nazionali dei rispettivi ordini professionali.

L'assistenza dell'ufficio è richiesta dai Comuni interessati che attestano le prestazioni svolte dai singoli professionisti.

Tutte le spese di funzionamento dell'ufficio, compresi gli onorari determinati come sopra, fanno carico sulle disponibilità esistenti nel capitolo 1134 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 65.

Al fine di promuovere la proprietà della casa tra le categorie meno abbienti, gli istituti e le sezioni di credito fondiario ed edilizio possono erogare mutui assistiti da contributo statale sugli interessi per l'acquisto di abitazioni.

I mutui di cui al comma precedente possono essere concessi alle persone che abbiano un reddito familiare complessivo compreso nei limiti di cui agli articoli 20 e 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457; che non siano proprietari di altre abitazioni nel comune di residenza; che utilizzino il mutuo per l'acquisto dell'abitazione occupata da loro stessi in base a regolare contratto di affitto, oppure di altra abitazione non occupata nella quale trasferiscano la propria dimora; che l'abitazione da acquistare non abbia caratteristiche di lusso e non superi la superficie massima di cui all'articolo 16, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, numero 457.

Il tasso di interesse gravante sul mutuatario è determinato in relazione alla fascia di reddito, secondo quanto disposto dall'articolo 20, primo comma, lettera *a*), e dall'articolo 19, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, maggiorati dell'1 per cento. Il mutuo può coprire, anche in deroga a disposizione legislative e statutarie, sino all'80 per cento del prezzo di acquisto dell'abitazione, delle eventuali spese di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, lettera *b*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, e dell'imposta di registro sull'atto di acquisto.

L'importo unitario dei mutui non può eccedere la somma di lire 20.000.000, 25.000.000 e 30.000.000 rispettivamente per le persone con reddito compreso nelle fasce 1), 2) e 3) dell'articolo 20, primo comma, lettera *a*) della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il contributo dello Stato è determinato secondo quanto disposto dall'articolo 19, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Le priorità nell'assegnazione dei mutui e le condizioni per l'assegnazione dei medesimi sono determinate dal Comitato per l'edilizia residenziale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Alle regioni compete l'individuazione dei beneficiari in base alle priorità indicate dal CER, l'accertamento dei requisiti dei beneficiari e la concessione dei contributi.

La ripartizione dei fondi fra le regioni è effettuata dal CER entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La gestione finanziaria del programma di cui al presente articolo è disciplinata dal titolo II della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi dei mutui di cui al presente articolo sono autorizzati limiti di impegno di lire 70 miliardi per l'anno finanziario 1980 e di lire 50 miliardi per l'anno finanziario 1981, che saranno iscritti nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per gli anni finanziari medesimi.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTOSTRADE

Art. 66.

In attesa della legge generale di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico, il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e per le ferrovie metropolitane, di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 382, e successive modificazioni, è abilitato ad intervenire nel pagamento delle rate annue dei mutui e nel pagamento delle obbligazioni, con scadenza a decorrere dall'anno 1980, rispettivamente contratti ed emesse all'entrata in vigore della presente legge dalle Società autostradali:

— autostrada del Brennero;
— autocamionale della Cisa;
— autostrada dei Fiori;
— autostrade Valdostane;
— autostrada Ligure-Toscana;
— autostrada Torino-Alessandria-Piacenza;
— autostrada Torino-Ivrea-Valle d'Aosta;
— autostrada Torino-Savona;
— autostrade Centro-Padane;
— autostrada della Valdastico;
— Tangenziale di Napoli;

nonchè dai Consorzi Messina-Palermo e Messina-Catania, per la parte non pagata dai concessionari predetti e pari alla differenza tra l'ammontare del debito in scadenza ed il totale degli introiti al netto delle spese di esercizio relativi al periodo di anno precedente alla scadenza stessa. Con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Ministro dei lavori pubblici, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuate le spese di esercizio e loro limiti da considerare ai fini della determinazione degli introiti netti e saranno stabilite le modalità e le procedure relative ai rapporti tra i concessionari ed il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Art. 67.

Il Fondo di cui al precedente articolo 66 è altresì abilitato a chiedere agli istituti ed aziende di credito nazionali interessati il consolidamento dei debiti a breve e delle rate di mutuo scadute ed insolute a tutto il 31 dicembre 1979 — comprensivi degli interessi di mora — dovuti dai concessionari di cui allo stesso articolo 66, mediante contrazione di nuovi mutui decennali, all'interesse annuo non superiore al 10 per cento, che gli stessi istituti ed aziende di credito sono autorizzati ad accendere in deroga a norme di legge o di statuto, in favore del Fondo medesimo.

Il Fondo è, inoltre, abilitato a sostituirsi ai concessionari nel pagamento di quanto da essi dovuto, a tutto il 31 dicembre 1979, in relazione sia alle obbligazioni emesse all'interno, sia alle rate dei mutui contratti e delle obbligazioni emesse all'estero dai concessionari medesimi all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 68.

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 66 e 67 della presente legge è assegnata al Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane, a decorrere dall'anno 1980 e fino all'entrata in vigore della legge generale di riordino di cui al sopra citato articolo 66, la somma annua di lire 350 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980 e successivi.

Art. 69.

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, come modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, sono prorogate fino all'entrata in vigore della legge generale di riordino del settore autostradale e di riassetto delle società di cui all'articolo 66 della presente legge.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata a provvedere direttamente, con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978,

n. 813, quale risulta modificato dalla legge di conversione 19 febbraio 1979, n. 51, al pagamento dei debiti residui di cui allo stesso articolo 2 nonchè al pagamento totale dei debiti certi e maturati nell'anno 1979 aventi la stessa natura di quelli indicati dall'articolo 2 medesimo.

Per gli scopi di cui al precedente secondo comma è assegnata all'ANAS, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore somma di lire 100 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'importo di cui al comma precedente si farà fronte mediante prelevamento dalle disponibilità esistenti sul conto corrente infruttifero denominato conto speciale per il ripianamento degli squilibri economici degli enti autostradali di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, convertito, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 51.

Art. 70.

Le somme pagate dal Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane e dall'Azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) in applicazione degli articoli 66, 67 e 69, secondo comma, della presente legge costituiscono, a tutti gli effetti, debiti per i concessionari interessati e saranno considerati ai fini del rimborso allo Stato in sede della legge generale del riordino del settore autostradale e di riassetto delle società concessionarie a prevalente capitale pubblico.

DISPOSIZIONI PER IL MEZZOGIORNO

Art. 71.

Al fine di assicurare la piena funzionalità degli interventi già avviati e non completati la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a realizzare uno specifico programma straordinario per l'importo complessivo di lire 1.500 miliardi nei settori ospedaliero, della viabilità a scorrimento veloce e delle case per lavoratori addetti alle industrie, per il

quale la Cassa per il Mezzogiorno potrà anche far ricorso a provvista di fondi mediante operazioni di indebitamento all'estero.

Il programma prevede:

a) nel settore ospedaliero, il completamento e l'attrezzatura funzionale di strutture sanitarie già realizzate limitatamente al rustico sia totalmente che parzialmente, nonchè la costruzione e l'attrezzatura di edifici, di servizi e di dipendenze indispensabili per l'attivazione del complesso ospedaliero esistente;

b) nel settore della viabilità a scorrimento veloce, il completamento funzionale e l'attrezzatura di tronchi di arterie già avviate, compresi i tronchi di collegamento e di svincolo;

c) nel settore delle case per lavoratori, la completa realizzazione, ai sensi dell'articolo 163 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, dei programmi già approvati dal CIPE limitatamente alla parte non avviata a realizzazione.

Per il settore della viabilità a scorrimento veloce, di cui alla precedente lettera *b*), sarà stipulata apposita convenzione tra la Cassa per il Mezzogiorno e l'ANAS, anche al fine di stabilire le modalità di trasferimento all'ANAS delle strade considerate.

Il programma delle opere, predisposto dalla Cassa per il Mezzogiorno sentite le singole Regioni interessate, viene sottoposto all'approvazione del CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle Regioni meridionali.

Il programma approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 72.

L'importo di lire 1.500 miliardi entro il quale, ai sensi dell'articolo 22 della legge 2 maggio 1976, n. 183, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad assumere impegni nel quinquennio 1976-1980 in eccedenza all'apporto complessivo previsto dallo stesso articolo 22 per il medesimo periodo, già aumentato di lire 3.500 miliardi dall'articolo 47 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, è ulteriormente elevato di lire 2.000 miliardi.

Al maggiore onere di cui al precedente comma si farà fronte, a decorrere dall'anno finanziario 1981, mediante appositi stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Per l'anno 1981 lo stanziamento viene determinato in 400 miliardi di lire.

Gli oneri derivanti dalla concessione dei contributi in conto capitale e in conto interessi previsti dalla legge 2 maggio 1976, n. 183, in favore delle iniziative industriali realizzate nei territori meridionali, possono gravare, nell'anno finanziario 1980, sulle disponibilità del fondo nazionale per il credito agevolato al settore industriale — costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 — da destinare agli interventi nei territori meridionali.

Per gli interventi riguardanti la valorizzazione del parco nazionale del Pollino, la valorizzazione turistico-ambientale del Poro e delle Serre in Calabria, la valorizzazione ambientale della laguna di Lesina, nonchè il risanamento, la valorizzazione e il recupero produttivo degli stagni della Sardegna, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata — nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma — ad elaborare ed attuare, per l'importo complessivo di lire 120 miliardi, uno specifico programma di carattere ecologico e ambientale, da stabilire sentite le Regioni interessate e da approvare dal CIPE su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Il programma approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 73.

Per gli invalidi ascritti alla 1ª categoria con assegno di superinvalidità, le nuove misure dell'indennità integrativa speciale derivanti dall'applicazione dei valori unitari di cui al quarto comma dell'articolo 74 del decreto

del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1980 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, con esclusivo riferimento ai punti di variazione dell'indice del costo della vita accertati nel periodo annuale 1° novembre 1978-31 ottobre 1979 e nei successivi corrispondenti periodi.

Con effetto dal 1° gennaio 1980, l'indennità integrativa speciale spettante ai titolari di pensioni di guerra, è corrisposta in misura differenziale fra l'eventuale maggiore importo dell'indennità stessa e l'importo spettante su altra pensione, assegno o retribuzione per effetto del collegamento con le variazioni dell'indice del costo della vita o con analoghi sistemi di adeguamento automatico stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il presente comma si applica, anche mediante regolarizzazioni periodiche, con esclusivo riferimento agli incrementi derivanti dalle variazioni dell'indice del costo della vita e degli altri analoghi sistemi di adeguamento automatico che saranno accertati dal 1° gennaio 1980 in poi.

Le somme eventualmente corrisposte ai titolari di pensione di guerra per indennità integrativa speciale e non dovute in relazione al disposto di cui al penultimo comma dell'articolo 11 della legge 29 novembre 1977, n. 875, ed al decimo comma dell'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono abbuonate, semprechè gli interessati abbiano dichiarato, o dichiarino entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di non aver diritto all'indennità medesima.

Art. 74.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane, di cui all'articolo 36 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni, è aumentato della somma di lire 120 miliardi ripartita in ragione di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1982.

Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese

artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed integrazioni è incrementato della somma di lire 420 miliardi ripartita in ragione di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1986.

Art. 75.

Il fondo contributi di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, costituito presso il Mediocredito centrale, è incrementato della somma di lire 1.250 miliardi per la corresponsione di contributi in conto interessi sulle operazioni di finanziamento all'esportazione a pagamento differito previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227 e successive modificazioni.

La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi nel 1980, 300 miliardi nell'anno 1981, 295 miliardi nell'anno 1982, 200 miliardi in ciascuno degli anni 1983 e 1984 e 155 miliardi nell'anno 1985.

Art. 76.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica di cui al regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, comprensiva di quelle di cui al regio decreto 2 giugno 1927, numero 1035, per le spese di formazione delle statistiche agrarie e al regio decreto 8 giugno 1933, n. 697, per il servizio delle statistiche del lavoro italiano all'estero, è autorizzata annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 l'assegnazione è stabilita in lire 39.000.000.000.

Art. 77.

Alle occorrenze relative alla liquidazione dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, si provvede con le disponibilità del conto di tesoreria di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, in favore del quale possono essere autorizzati conferimenti da

stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 è stabilito l'apporto di lire 10.000.000.000.

Art. 78.

Le somme dovute dalle singole Amministrazioni statali a quella delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi degli articoli 15, 16, 17 e 19 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, sono poste a carico del Ministero del tesoro e sono autorizzate annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 le somme dovute sono stabilite in lire 110.669.000.000.

Art. 79.

La concessione di contributi da parte del Tesoro dello Stato a favore del Fondo per il culto, per porre lo stesso in grado di adempiere ai suoi fini di istituto, è autorizzata con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio. Per l'anno finanziario 1980 è stabilita la concessione di un contributo di lire 5.212.061.000.

Art. 80.

Ad integrazione delle somme previste dalla legge 24 giugno 1974, n. 268, per il conseguimento dei fini di cui ai titoli I e II della legge stessa, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 25 miliardi di cui lire 10 miliardi per l'anno finanziario 1980 e lire 15 miliardi per l'anno finanziario 1981.

Art. 81.

A decorrere dall'anno finanziario 1980 cessa l'erogazione del contributo a favore del Banco di Sardegna nelle spese di vigilanza sulle Casse agrarie e sugli altri istituti esercenti il credito agrario previsto dall'articolo 98 del testo unico delle leggi e dei decreti sul

credito agrario, approvato con regio decreto 9 aprile 1922, n. 932 e successive modificazioni ed integrazioni.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Art. 82.

In relazione all'andamento del mercato monetario e finanziario il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia potranno stipulare apposite convenzioni per disciplinare la sostituzione di titoli emessi dallo Stato e interamente posseduti dalla Banca stessa con nuovi titoli nella forma di certificati speciali di credito del Tesoro, di certificati di credito del Tesoro, di Buoni ordinari del Tesoro e di Buoni poliennali del Tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto e sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, l'emissione di detti nuovi titoli, determinandone altresì il tasso di interesse, la durata, le condizioni di rimborso ed ogni altra modalità e caratteristica. Ove occorra, si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e dell'articolo 71 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 83.

A partire dal 1° gennaio 1980, i contributi, le assegnazioni e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato dovuti alle province e ai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti affluiscono per metà del loro ammontare ad appositi conti correnti non vincolati con il Tesoro, intestati a ciascuno degli enti medesimi.

Il tesoriere dell'ente può effettuare prelevamenti da detto conto corrente soltanto dopo che siano state utilizzate le altre disponibilità liquide dell'ente medesimo depositate presso di sè.

La Tesoreria dello Stato corrisponderà sulle giacenze dei conti aperti ai sensi del precedente primo comma il tasso d'interesse corrispondente a quello previsto dall'accor-

do interbancario per le condizioni per depositi aventi analoghe caratteristiche.

Con decreto del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità di funzionamento e ogni altra condizione relativa ai conti correnti previsti dal precedente primo comma.

Art. 84.

Con decreti da emanarsi dal Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri competenti, viene provveduto all'istituzione di appositi capitoli per le entrate e per le spese da effettuare in conto residui e per le quali non esistano in bilancio i capitoli corrispondenti.

Con i medesimi decreti, il Ministro del tesoro determina l'autorizzazione di cassa per i capitoli di cui al precedente comma. Di tali decreti sarà dato conto al Parlamento in occasione della presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio di cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 85.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a dare attuazione alla decisione del Consiglio delle Comunità europee 22 marzo 1971, n. 71/143/CEE relativa all'istituzione di un meccanismo di concorso finanziario a medio termine nonchè ai regolamenti del Consiglio delle Comunità europee del 17 febbraio 1975, numero 397/75 e n. 398/75 relativi ad un sistema di prestiti comunitari; a tali fini, lo stesso Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare nell'anno 1980, in aumento al limite di ricorso al mercato di cui all'articolo 88 della presente legge, in una o più volte, operazioni finanziarie per l'acquisizione di un netto ricavo corrispondente all'ammontare del concorso dell'Italia, mediante la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati in deroga anche a disposizioni di legge o di statuto, l'emissione di buoni pluriennali del tesoro o di speciali certificati di credito. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della

legge 4 agosto 1975, n. 403. Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed all'eventuale rata capitale derivanti dalle operazioni finanziarie suddette si farà fronte con una maggiorazione delle relative emissioni. Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 86.

Gli importi da iscrivere in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, comprese quelle la cui copertura è prevista con operazioni di indebitamento, restano determinati, per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982, nelle misure indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

Art. 87.

Nelle tabelle B e C allegate alla presente legge sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1980.

Art. 88.

Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta fissato, in termini di competenza, in lire 61.857.536.492.000.

Il Governo è tenuto ad indicare, nella Relazione previsionale e programmatica, la stima del ricorso effettivo al mercato finanziario previsto per l'anno successivo, nel quadro delle ipotesi di cui all'articolo 4, quinto comma, della legge 4 agosto 1978, n. 468.

TABELLA *A*

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 1774 del 1962 – Consorzio porto Genova (Tesoro)	100	100	100	150	1984
Leggi n. 442 del 1967 e n. 393 del 1978 – Contributi su interessi per operazioni di credito finanziario (Tesoro) . . .	3.000	3.000	—	—	—
Legge n. 260 del 1968 – Costruzione di case per i lavoratori agricoli dipendenti (Tesoro)	30.000	(*a*) 60.000	—	—	—
Legge n. 437 del 1968 – Provvedimenti straordinari per la Calabria (Bilancio)	24.000	—	—	—	—
Legge n. 160 del 1969 – Finanziamento interventi Mezzogiorno (Tesoro) . . .	43.500	—	—	—	—
Legge n. 979 del 1970, di conversione del decreto-legge n. 723 del 1970 – Calamità naturali mesi agosto, settembre e ottobre 1970 (Tesoro)	4.000	—	—	—	—
Legge n. 594 del 1971, di conversione del decreto-legge n. 430 del 1971 e legge n. 393 del 1978 – Provvidenze creditizie per favorire investimenti nei settori dell'industria, commercio e artigianato (Tesoro)	9.900	5.090	1.250	2.310	1985
Legge n. 822 del 1971 – Provvidenze Porto di Trieste (Marina mercantile) .	2.300	2.300	2.300	32.200	1996
Legge n. 853 del 1971 – Finanziamento Cassa Mezzogiorno (Tesoro)	355.000	255.000	255.000	765.000	1985
Legge n. 920 del 1971 – Basilica San Marco e Chiostro Monreale (Lavori pubblici)	150	—	—	—	—
Legge n. 1114 del 1971 – Fondo territorio di Trieste (Tesoro)	9.700	9.700	4.850	—	—
Legge n. 171 del 1973 – Interventi salvaguardia Venezia:					
Ministero del tesoro	74.000	—	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici . . .	46.000	82.000	7.000	—	—
Ministero dell'industria	16.000	—	—	—	—
Totale . . .	136.000	82.000	7.000	—	—

(*a*) Quota relativa agli anni 1976, 1977 e 1978.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 321 del 1973 – Fondo rotazione Trieste (Tesoro)	5.000	—	—	—	—
Legge n. 825 del 1973 – Interventi urgenti negli aeroporti aperti al traffico aereo civile (Trasporti)	27.825	—	—	—	—
Legge n. 878 del 1973 – Industria cantieristica navale (Marina mercantile) . .	9.000	—	—	—	—
Legge n. 268 del 1974 – Piano rinascita Sardegna (Tesoro)	70.000	75.000	60.000	120.000	1984
Leggi n. 407 del 1974 e n. 216 del 1977 – Programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (Tesoro) . . .	1.000	885	500	—	—
Legge n. 684 del 1974 – Credito navale (Marina mercantile)	—	(*a*) 7.000	—	—	—
Legge n. 713 del 1974 – Finanziamento a favore delle piccole e medie industrie, artigianato, commercio, esportazione e cooperazione (Tesoro)	23.000	23.000	8.000	8.000	1983
Legge n. 47 del 1975 – Difesa dei boschi dagli incendi (Agricoltura)	—	(*b*) 400	—	—	—
Legge n. 57 del 1975 – Costruzione mezzi navali Marina militare (Difesa) . . .	356.000	54.000	—	—	—
Legge n. 153 del 1975 – Direttive CEE per la riforma dell'agricoltura:					
Ministero del tesoro	4.700	2.000	—	—	—
Ministero del bilancio	800	(*c*) 10.000	—	—	—
Totale . . .	5.500	12.000	—	—	
Legge n. 166 del 1975 – Acquisizione ed urbanizzazione aree (Tesoro)	(*d*) 75.000	(*d*) 75.000	—	—	—
Legge n. 184 del 1975 – Studi e ricerche produzione aeromobili per percorsi internazionali (Partecipazioni statali) . .	50.000	(*e*) 40.000	—	—	—
Legge n. 185 del 1975 – Attività di promozione delle esportazioni italiane (Commercio estero)	1.500	—	—	—	—
Legge n. 227 del 1975 – Programma meccanizzazione e automazione servizi postali (Tesoro)	(*f*) 15.000	—	—	—	—

(*a*) Prima annualità del nuovo limite di impegno con decorrenza dal 1981.
(*b*) Quote relative agli anni 1978 e 1979.
(*c*) Quota relativa all'anno 1978.
(*d*) Quote relative agli anni 1978 e precedenti.
(*e*) Quota relativa all'anno 1979.
(*f*) Quota relativa all'anno 1978.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 231 del 1975 – Finanziamenti a favore delle medie e piccole industrie (Industria)	30.000	80.000	80.000	(*a*) 460.000	1989
Decreto-legge n. 376 del 1975, convertito in legge n. 492 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia (Tesoro)	205.000	200.000	—	—	—
Decreto-legge n. 377 del 1975, convertito in legge n. 493 del 1975 – Provvedimenti per il rilancio dell'economia:					
Ministero del tesoro	828.000	—	—	—	—
Ministero dei trasporti	—	40.000	45.000	—	—
Ministero dell'industria	80.000	75.000	75.000	(*b*) 167.793	1983
Totale	908.000	115.000	120.000	167.793	
Legge n. 412 del 1975 – Edilizia scolastica:					
Ministero del bilancio	273.585	234.501	19.542	—	—
Ministero della pubblica istruzione	—	5.000	(*c*) 20.000	—	—
Ministero dei lavori pubblici	79.515	66.527	5.458	—	—
Totale	353.100	306.028	45.000	—	
Legge n. 517 del 1975 – Credito agevolato al commercio:					
Ministero del tesoro	1.000	1.000	1.000	2.000	1984
Ministero dell'industria	9.000	9.000	9.000	(*d*) 27.000	1984
Totale	10.000	10.000	10.000	29.000	
Legge n. 588 del 1975 – Studi e ricerche settore pesca marittima (Marina mercantile)	300	—	—	—	—
Legge n. 720 del 1975 – Credito navale costruzioni navali e sostituzione naviglio vetusto (Marina mercantile)	(*e*) 5.500	(*f*) 28.500	—	—	—
Legge n. 11 del 1976 – Esecuzione accordo di Lomè (Tesoro)	100.000	62.567	—	—	—
Legge n. 50 del 1976 – Edilizia universitaria (Pubblica istruzione)	100.000	50.000	—	—	—

(*a*) Di cui milioni 80.000 relativi all'anno 1980.

(*b*) Di cui milioni 117.793 relativi agli anni 1976 e 1977.

(*c*) Quote relative agli anni 1979 e 1980.

(*d*) Di cui milioni 9.000 relativi all'anno 1978.

(*e*) Di cui milioni 2.500 per prima annualità del nuovo limite di impegno quindicennale con decorrenza dal 1980.

(*f*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 75 del 1976 – Tutela carattere artistico e monumentale di Siena (Lavori pubblici)	400	400	400	800	1984
Legge n. 86 del 1976 – Potenziamento ferrovia Alifana (Trasporti)	5.000	5.000	6.000	(*a*) 34.000	—
Legge n. 124 del 1976 – Bonifica allevamenti (Sanità)	15.000	6.000	500	—	—
Legge n. 178 del 1976 – Ricostruzione zone terremotate del Belice:					
Ministero dell'interno	400	—	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici . . .	80.000	—	—	—	—
Totale . . .	80.400	—	—	—	
Decreto-legge n. 156 del 1976, convertito in legge n. 350 del 1976 – Provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato:					
Ministero del tesoro	153.000	130.000	117.000	125.000	1986
Ministero dell'industria	24.000	24.000	24.000	(*b*) 174.000	1988
Totale . . .	177.000	154.000	141.000	299.000	
Legge n. 183 del 1976 e legge n. 843 del 1978 – Interventi straordinari Mezzogiorno (Tesoro)	(*c*) 1.772.000	1.550.000	1.500.000	(*d*) 6.878.000	1990
Legge n. 189 del 1976 – Integrazione bilanci comunali e provinciali deficitari (Interno)	3.150	—	—	—	—
Legge n. 203 del 1976 – Lavaggio petroliere (Marina mercantile)	—	(*e*) 24.000	—	—	—
Legge n. 206 del 1976 – Aumento fondo dotazione dell'ENEL (Tesoro)	100.000	—	—	—	—
Legge n. 216 del 1976 – Complesso archeologico Pompei (Beni culturali) . .	500	—	—	—	—
Decreto-legge n. 227 del 1976, convertito in legge n. 336 del 1976 – Provvidenze comuni regione Friuli colpiti terremoto maggio 1976:					
Ministero del tesoro	20.000	20.000	20.000	270.000	1996
Ministero dei lavori pubblici . . .	600	—	—	—	—
Totale . . .	20.600	20.000	20.000	270.000	

(*a*) Quote relative agli anni dal 1977 al 1981.

(*b*) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1978.

(*c*) Oltre a miliardi 250 da finanziare attraverso operazioni di indebitamento con la BEI.

(*d*) Di cui miliardi 1.428 relativi all'anno 1980.

(*e*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 259 del 1976 – Ricerca applicata settore costruzione e propulsione navale (Marina mercantile)	3.000	3.000	3.000	6.000	1984
Legge n. 261 del 1976 – Provvidenze zone territorio nazionale colpite da varie calamità naturali:					
Ministero del bilancio	3.000	3.000	3.000	36.500	1996
Ministero dei lavori pubblici . . .	1.000	—	—	—	—
Totale . . .	4.000	3.000	3.000	36.500	
Legge n. 343 del 1976 – Interessi sui mutui pescherecci (Marina mercantile) . . .	150	—	—	—	—
Legge n. 352 del 1976 – Direttive CEE agricoltura di montagna e zone agricole svantaggiate:					
Ministero del bilancio	82.400	19.000	—	—	—
Ministero dell'agricoltura	100	—	—	—	—
Totale . . .	82.500	19.000	—	—	
Legge n. 374 del 1976 – Consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese:					
Ministero del tesoro	4.000	—	—	—	—
Ministero del commercio con l'estero	2.000	(*a*) 500	—	—	—
Ministero dell'industria	—	(*b*) 900	—	—	—
Totale . . .	6.000	1.400	—	—	
Legge n. 386 del 1976 – Enti di sviluppo (Tesoro)	100.000	—	—	—	—
Legge n. 389 del 1976 – Sviluppo pesca marittima (Marina mercantile)	—	(*c*) 4.500	—	—	—
Decreto del Presidente della Repubblica n. 902 del 1976, attuazione legge n. 183 del 1976 – Credito agevolato al settore industriale:					
Ministero del tesoro	73.000	173.000	173.000	(*d*) 1.475.000	1993
Ministero dell'industria	30.000	106.000	93.000	(*e*) 765.000	1988
Totale . . .	103.000	279.000	266.000	2.240.000	

(*a*) Quota relativa all'anno 1978.

(*b*) Prima annualità del nuovo limite d'impegno con decorrenza dal 1981.

(*c*) Quota relativa agli anni 1978, 1979 e 1980.

(*d*) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

(*e*) Di cui milioni 300.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 38 del 1977 – Ammodernamento mezzi aeronautica militare (Difesa) . .	413.100	25.788	—	—	—
Legge n. 73 del 1977 – Trattato di Osimo con la Jugoslavia:					
Ministero lavori pubblici	29.000	25.000	—	—	—
Ministero del tesoro	43.250	58.250	—	—	—
Ministero degli affari esteri	2.150	1.637	—	—	—
Ministero della marina mercantile .	10.500	—	—	—	—
Totale . . .	84.900	84.887	—	—	
Legge n. 191 del 1977 – Partecipazione BID (Tesoro)	13.615	10.003	5.001	—	
Legge n. 192 del 1977 – Molluschi eduli e lamellibranchi (Sanità)	—	(*a*) 2.000	—	—	—
Legge n. 277 del 1977 – Partecipazioni all'IDA (Tesoro)	12.600	9.000	6.500	—	—
Legge n. 285 del 1977 – Occupazione giovanile (Tesoro)	270.000	—	—	—	—
Legge n. 372 del 1977 – Ammodernamento armamenti esercito (Difesa)	241.845	319.670	198.485	—	—
Decreto-legge n. 375 del 1977, convertito in legge n. 536 del 1977 – Conferimento fondi al Mediocredito centrale (Tesoro)	150.000	50.000	—	—	—
Legge n. 403 del 1977 – Finanziamento attività agricola nelle regioni (Bilancio)	300.000	300.000	—	—	—
Legge n. 404 del 1977 – Edilizia carceraria (Lavori pubblici)	80.000	80.000	60.000	—	—
Legge n. 545 del 1977 – Acquedotto interregionale del Fiora (Tesoro) . . .	3.000	3.000	—	—	—
Legge n. 546 del 1977 – Ricostruzione zone terremotate del Friuli:					
Ministero del tesoro	(*b*) 450.000	550.000	595.133	290.000	1997
Ministero dei lavori pubblici . . .	91.000	90.000	22.000	—	—
Ministero della difesa	8.000	—	—	—	—
Ministero per i beni culturali . . .	19.936	29.664	(*c*) 30.400	—	—
Totale . . .	568.936	669.664	647.533	290.000	

(*a*) Quota relativa all'anno 1980.

(*b*) Oltre a miliardi 100 da finanziare con ricorso ad operazioni di indebitamento all'estero.

(*c*) Quota relativa agli anni dal 1977 al 1981.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 675 del 1977 – Riconversione industriale:					
Ministero del tesoro	(*a*) 100.000	(*a*) 400.000	—	—	—
Ministero dell'industria	355.000	150.000	150.000	(*b*) 3.170.000	1994
Totale . . .	455.000	550.000	150.000	3.170.000	
Leggi n. 984 del 1977 e n. 457 del 1978 – Interventi settore zootecnia, produzione ortofrutticola, forestazione e irrigazione (Tesoro)	1.070.000	1.070.000	1.070.000	(*c*) 2.420.000	1987
Decreto-legge n. 110 del 1978, convertito in legge n. 279 del 1978 – Provvedimenti urgenti per le società ex-EGAM (Partecipazioni statali)	202.000	176.000	174.000	—	—
Decreto-legge n. 224 del 1978, convertito in legge n. 393 del 1978 e legge n. 843 del 1978 (articolo 51) – Conferimento fondi al Mediocredito centrale e al fondo rotativo di cui all'articolo 26 legge n. 227 del 1977 (Tesoro)	281.100	327.410	249.250	317.190	1985
Legge n. 230 del 1978 – Salvaguardia patrimonio artistico città di Orvieto e Todi (Tesoro)	2.000	2.000	—	—	—
Legge n. 231 del 1978 – Industria cantieristica navale (Marina mercantile) .	20.000	20.000	20.000	—	—
Legge n. 234 del 1978 – Credito navale (Marina mercantile)	—	(*d*) 10.000	(*d*) 10.000	(*d*) 10.000	—
Legge n. 296 del 1978 – Completamento acquedotto Langhe e Alpi Cuneesi (Tesoro)	3.000	—	—	—	—
Decreto-legge n. 299 del 1978, convertito in legge n. 464 del 1978 – Ricostruzione zone Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (Lavori pubblici) . . .	60.600	50.600	—	—	—
Legge n. 392 del 1978 – Disciplina locazioni immobili urbani (Tesoro) . . .	35.000	45.000	55.000	65.000	1983
Legge n. 457 del 1978 – Edilizia residenziale:					
Ministero del tesoro	560.000	760.000	—	—	—
Ministero dei lavori pubblici . . .	(*e*) 70.000	(*e*) 70.000	—	—	—
Totale . . .	630.000	830.000	—	—	

(*a*) Quote relative agli anni 1978 e 1979.

(*b*) Di cui milioni 1.540.000 relativi agli anni 1978, 1979 e 1980.

(*c*) Di cui milioni 670.000 relativi all'anno 1979.

(*d*) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1981, 1982 e 1983.

(*e*) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Legge n. 497 del 1978 – Costruzione alloggi personale militare (Difesa)	10.000	30.000	30.000	(*a*) 170.000	1987
Legge n. 674 del 1978 – Associazionismo produttori agricoli:					
Ministero del bilancio	11.000	11.000	11.000	22.000	1984
Ministero dell'agricoltura	4.000	4.000	4.000	8.000	1984
Totale . . .	15.000	15.000	15.000	30.000	
Legge n. 726 del 1978 – Istituto universitario europeo in Firenze (Lavori pubblici)	1.200	—	—	—	—
Legge n. 776 del 1978 – Cassa per il credito alle imprese artigiane (Tesoro)	80.000	80.000	80.000	100.000	1984
Legge n. 780 del 1978 – Costruzione ponti stabili sul fiume Po (Lavori pubblici)	1.000	—	—	—	—
Legge n. 843 del 1978 (Legge finanziaria)					
Art. 34 – Edilizia demaniale, opere idrauliche e opere marittime (Lavori pubblici)	31.000	770.000	733.000	—	—
Art. 35 – Edilizia scolastica (Lavori pubblici)	50.000	45.000	50.000	—	—
Art. 36 – Opere istituti ricovero e cura (Lavori pubblici)	—	5.000	5.000	—	—
Art. 37 – Contributi alle Regioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 319 del 1976 (tutela delle acque dall'inquinamento) (Lavori pubblici)	10.000	15.000	—	—	—
Art. 38 – Costruzione e completamento chiese parrocchiali (Lavori pubblici)	(*b*) 1.000	(*b*) 1.000	—	—	—
Art. 39 – Cliniche universitarie (Lavori pubblici)	(*b*) 3.000	(*b*) 4.000	—	—	—
Art. 40 – Piani di ricostruzione di cui articoli 2 e 4 legge n. 933/1977 (Lavori pubblici)	(*b*) 3.000	(*b*) 3.000	—	—	—
Art. 43 – Opere igienico-sanitarie (Lavori pubblici)	15.000	200.000	185.000	—	—

(*a*) Di cui miliardi 20 relativi all'anno 1980.

(*b*) Prime annualità dei nuovi limiti di impegno con decorrenza, rispettivamente, dal 1980 e dal 1981.

Segue: TABELLA *A*

(*in milioni di lire*)

ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1980	1981	1982	1983 e successivi	Anno terminale
Art. 48 – Comunità montane (Agricolt.)	115.000	120.000	—	—	—
– Sviluppo meccanizzazione (Agricoltura)	5.000	5.000	—	—	—
– Cassa formazione proprietà contadina (Agricoltura)	10.000	10.000	—	—	—
– Opere provvista di acqua uso irriguo (Agricoltura)	10.000	10.000	—	—	—
– Fondo nazionale di solidarietà (Tesoro)	25.000	25.000	—	—	—
Totale . . .	278.000	1.213.000	973.000	—	
Legge n. 861 del 1978 – Rifornimento idrico alle isole minori (Difesa) . . .	2.750	1.435	—	—	—
Legge n. 863 del 1978 – Rilevamento dati meteorologici via satellite (Difesa)	800	900	1.000	1.100	—
Legge n. 38 del 1979 – Cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (Affari esteri)	47.000	60.000	75.000	86.000	1983
Legge n. 43 del 1979 – Opere paravalanghe pendici montane Brennero (Lavori pubblici)	3.000	—	—	—	—
Legge n. 299 del 1979 – Aeroporti aperti al traffico aereo civile:					
Ministero dei trasporti	29.000	50.000	—	—	—
Ministero della difesa	—	12.000	—	—	—
Totale . . .	29.000	62.000	—	—	
Decreto-legge n. 438 del 1979 – Disposizioni per il contenimento dei consumi energetici:					
Ministero del tesoro	400.000	—	—	—	—
Ministero dell'industria	450.000	—	—	—	—
Totale . . .	850.000	—	—	—	
Decreto-legge n. 439 del 1979 – Conferimento di fondi al Banco di Napoli, al Banco di Sicilia, al Banco di Sardegna e al Credito industriale sardo (Tesoro)	115.000	—	—	—	—

TABELLA *B*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL TESORO		
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto per la contabilità nazionale	25 –	
Contributo annuo a favore del Centro studi di diritto comunitario con sede in Roma	50 –	
Fondazione Luigi Einaudi con sede in Roma	150 –	
Pensioni di lungo servizio e di invalidità agli ex militari eritrei, somali e libici	300 –	
Rinnovo dell'Accordo finanziario con l'AIEA per il Centro di fisica teorica di Trieste	620 –	
Nuovo centro onde corte per l'estero	900 –	
Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi	1.000 –	
Adeguamento canone Repubblica di San Marino	1.500 –	
Semplificazione dei controlli da parte della Corte dei conti	1.600 –	
Norme per il potenziamento dei servizi meccanografici dell'Amministrazione periferica del Tesoro	2.125 –	
Assegnazione di entrate supplementari al bilancio CECA per il 1979	4.000 –	
Ordinamento della giurisdizione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali	4.670 –	
Liquidazione e reimpiego degli indennizzi per beni, diritti e interessi perduti o danneggiati per causa di guerra e di nazionalizzazione	5.500 –	
Finanziamento dei partiti politici per le elezioni del Parlamento Europeo	15.000 –	
Aumento dell'assegno agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto	16.000 –	
Rivalutazione assegni accessori ai mutilati e invalidi per servizio	27.000 –	
Rinnovo della convenzione di Lomé	60.000 –	
Censimenti ISTAT generali	100.000 –	
Riforma dell'editoria	105.000 –	
Sistemazione degli squilibri dei bilanci degli enti ospedalieri pubblici	1.500.000 –	
		1.845.440 –

Segue: Tabella *B*

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire	
MINISTERO DELLE FINANZE		
Disciplina delle responsabilità dei Conservatori dei registri immobiliari	500 –	
Ruoli tecnici e contabili dei laboratori chimici delle dogane e delle imposte dirette	700 –	
Programma di assunzione di 5.000 accertatori contabili	6.700 –	
Potenziamento del Corpo della guardia di finanza	55.865 –	
		63.765 –
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA		
Aumento del contributo al CIRIEC	55 –	
Aumento del contributo all'Istituto per lo studio della congiuntura (I.S.C.O.)	800 –	
		855 –
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA		
Delega al Governo per l'emanazione di norme relative alla revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari	30 –	
Contributo al Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con sede in Milano	45 –	
Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli Istituti di prevenzione e pena	86 –	
Provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia	1.325 –	
Miglioramento al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari	3.000 –	
Norme per la repressione dei reati previsti da leggi relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto	3.060 –	
Modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario	33.000 –	
		40.546 –

Segue: Tabella *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	
Aumento del contributo al Centro per le relazioni italo-arabe	12 –
Aumento del contributo annuo a favore del Comitato internazionale della Croce Rossa	26 –
Contributo ai Fondi delle Nazioni Unite per il Sud Africa e per la Namibia	26 –
Contributo al Centro d'azione latina con sede in Roma . .	30 –
Proroga del contributo al Centro internazionale di studio e documentazione sulle Comunità europee	45 –
Aumento del contributo all'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato	70 –
Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (I.S.M.E.O.)	100 –
Interventi di solidarietà a favore di Paesi colpiti da gravi calamità	100 –
Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù .	130 –
Servizio sociale internazionale – Sezione italiana con sede in Roma	150 –
Contributo all'Agenzia delle Nazioni Unite per gli aiuti ai rifugiati palestinesi (U.N.R.W.A.)	200 –
Contributo all'I.P.A.L.M.O.	200 –
Aumento del contributo all'Istituto di ricerca delle Nazioni Unite per la difesa sociale (U.N.S.D.R.I.)	225 –
Aumento del contributo all'Istituto italo-africano per il triennio 1979-81	250 –
Contributo alla S.I.O.I.	250 –
Contributo straordinario al Fondo di dotazione dell'Università internazionale dell'O.N.U.	255 –
Partecipazione italiana al programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (P.A.M.)	300 –
Aumento del contributo al Consiglio italiano del movimento europeo	300 –
Partecipazione al Fondo delle Nazioni Unite per l'ambiente	340 –
Contributo all'Istituto per gli studi di politica internazionale	435 –
Accordo di sede tra il Governo italiano e il Fondo internazionale di sviluppo agricolo (F.I.S.A.)	500 –
Contributo all'U.N.I.C.E.F. per il quinquennio 1980-84 . .	500 –
Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero .	600 –
Accordo italo-jugoslavo per la difesa delle acque	600 –
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo finanziario tra il Governo italiano e l'organizzazione internazionale del lavoro relativo al Centro internazionale di perfezionamento professionale e tecnico di Torino	3.200 –

Segue: Tabella *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali (sull'olio di oliva, sulla pesca in Tunisia, sulla pesca in Jugoslavia, ecc.) .	4.240 –	
Organizzazione a Venezia del vertice dei paesi più industralizzati	5.000 –	
Norme sul personale ispettivo tecnico, direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero e disciplina degli organi collegiali delle scuole all'estero	7.000 –	
Partecipazione italiana ai programmi internazionali di lotta contro la fame nel mondo	200.000 –	
		225.084 –
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Adeguamento del contributo annuo disposto con legge 16 gennaio 1967, n. 2, a favore dell'Istituto « Luigi Sturzo » . . .	30 –	
Contributo all'Accademia di costume e di moda, con sede in Roma	50 –	
Concessione di un contributo annuo alla Università di Bologna per il finanziamento del Centro alti studi internazionali	100 –	
Aumento del contributo statale in favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica « Leonardo da Vinci » di Milano	580 –	
Estensione dell'assegno di studio agli studenti dei Conservatori di musica dell'Accademia di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica	700 –	
Delega al Governo per l'emanazione del testo unico sulle disposizioni concernenti lo stato giuridico del personale della scuola	1.000 –	
Istituzione di nuove Università statali	20.000 –	
Precariato universitario	60.200 –	
		82.660 –
MINISTERO DELL'INTERNO		
Disciplina del servizio di prevenzione dell'abigeato in Sardegna	183 –	
Riforma dell'assistenza	10.000 –	
Norme sui servizi antincendi negli aeroporti	16.910 –	
Provvedimenti straordinari per il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco	68.000 –	
		95.093 –
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Adeguamento dei servizi e degli organici dell'Amministrazione dei lavori pubblici		3.000 –

Segue: Tabella *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Trattamento di quiescenza degli assuntori delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio e loro aventi causa	100 –	
Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori	70.000 –	
		70.100 –
MINISTERO DELLA DIFESA		
Revisione del ruolo organico della carriera di concetto dei preparatori di gabinetto della Accademia navale	4 –	
Riordinamento del ruolo servizi dell'Aeronautica militare .	8 –	
Modifiche alla legge 6 giugno 1973, n. 313, relativa alla classificazione professionale ed economica del personale operaio del Ministero della difesa	10 –	
Istituzione e ordinamento dell'Istituto radar e telecomunicazioni della Marina militare « G. Vallauri »	10 –	
Estensione ai militari radiologi dell'indennità di rischio da radiazioni	12 –	
Aumento del contributo annuo a favore della Casa militare Umberto I in Turate	25 –	
Nuove norme per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica	30 –	
Unificazione dei servizi tecnici dell'Esercito e riordinamento dei Corpi del genio navale, armi navali e genio aeronautico . .	33 –	
Modificazioni all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 52 (Genio aeronautico)	45 –	
Costituzione dell'Unione nazionale sottufficiali in congedo d'Italia	48 –	
Ufficiali a disposizione ed in aspettativa per riduzione di quadri (Modif. legge n. 804/73 e successive modificazioni) . . .	114 –	
Modifiche alla legge 28 aprile 1976, n. 192, recante norme sui corsi della Scuola di guerra dell'esercito	127 –	
Aumento delle sovvenzioni alle Associazioni d'Arma . . .	130 –	
Unificazione dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	133 –	
Adeguamento del contributo alla frequenza dei corsi scuole allievi operai	160 –	
Ordinamento giudiziario militare di pace e norme sui magistrati militari	228 –	
Proroga delle disposizioni concernenti assunzioni, mediante convenzione, di medici e veterinari civili presso le Forze Armate	288 –	

Segue: Tabella *B*

Oggetto del provvedimento	Importo dell'onere in milioni di lire	
Riordinamento del ruolo del personale dei fari e del segnalamento marittimo	464 –	
Riordinamento delle indennità spettanti al personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena	497 –	
Aumento del contributo all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (Vasca navale)	500 –	
Rinnovo Accordo N.A.O.S. (North Atlantic Ocean Station)	600 –	
Avanzamento marescialli capi dell'Esercito e capi di seconda classe della Marina	948 –	
Integrazione e modifica alla legge 25 gennaio 1962, n. 25, concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica	1.160 –	
Militari paraplegici per motivi di servizio	1.800 –	
Norme in materia di elargizione indennizzo privilegiato aeronautico e trattamento speciale di pensione in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere	2.100 –	
		9.474 –

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Contributo in favore dell'Istituto nazionale della nutrizione		1.000 –

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Ratifica accordo relativo al deposito internazionale dei modelli e disegni industriali	10 –	
Assunzione di personale per le esigenze del servizio geologico	12 –	
Istituzione del Centro italiano per il diritto industriale	150 –	
Disciplina delle ricerche e coltivazione di risorse geotermiche	2.000 –	
		2.172 –

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro		500 –

Segue: Tabella *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO		
Aumento del contributo annuo a favore dell'Ufficio internazionale per la pubblicazione delle tariffe doganali con sede in Bruxelles		18 –
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo al Consorzio del porto di Brindisi	17 –	
Accordo Italo-Franco-Monegasco sulla protezione del litorale Mediterraneo firmato a Monaco il 10 maggio 1976	30 –	
Aumento del contributo annuo al Centro italiano radiomedico (C.I.R.M.)	50 –	
Modifiche alla legge 2 agosto 1975, n. 388, concernente provvidenze a favore delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca	150 –	
Norme in materia di programmazione portuale	500 –	
Contributo italiano per l'attuazione della Convenzione di Barcellona sull'inquinamento del Mediterraneo	620 –	
Aumento del contributo all'Ente autonomo del porto di Trieste	2.300 –	
Contributo ordinario all'Ente autonomo del porto di Napoli	4.000 –	
		7.667 –
MINISTERO DELLA SANITÀ		
Contributo all'Ufficio internazionale delle epizoozie		9 –
MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO		
Aumento del contributo al Club alpino italiano	250 –	
Provvedimenti per i circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante	1.200 –	
Nuovo ordinamento dell'Ente nazionale italiano per il turismo	22.985 –	
Interventi straordinari a sostegno delle attività musicali, cinematografiche e di prosa	199.500 –	
		223.935 –

Segue: Tabella *B*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Adeguamento contributo all'ISSOCO	150 –	
Norme per il personale delle biblioteche statali annesse ai monumenti nazionali	344 –	
Aumento del contributo alla Quadriennale di Roma . . .	265 –	
Aumento del contributo alla triennale di Milano	420 –	
Statizzazione della biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza	400 –	
		1.579 –
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive CEE in materia di diritto societario e di legislazione dei mercati immobiliari	150 –	
Contributi alle Associazioni nazionali per il sostegno dell'attività di promozione sociale	6.000 –	
Integrazioni alla legge 3 febbraio 1979, n. 49, recante disposizioni per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni	40.000 –	
Potenziamento e ammodernamento tecnologico dei servizi per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica	140.000 –	
Revisione del trattamento economico dei pubblici dipendenti	3.000.000 –	
		3.186.150 –
		5.859.047 –

TABELLA *C*

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DEL CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEL TESORO		
Partecipazione dell'Istituto Poligrafico e della Zecca dello Stato al capitale delle cartiere Miliani S.p.A.	5.000 –	
Rifinanziamento della legge 13 febbraio 1952, n. 50, recante provvidenze alle imprese colpite da calamità naturali	5.000 –	
Rifinanziamento del programma impianti fissi delle Ferrovie dello Stato	100.000 –	
Partecipazione italiana a Fondi e Banche internazionali (B.A.S. – I.D.A. – Fondo Africano e Fondo Asiatico di sviluppo – I.F.C. – B.E.I. – B.I.D.)	111.245 –	
		221.245 –
MINISTERO DELLE FINANZE		
Istituzione dei centri di servizio del Ministero delle finanze		45.000 –
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		
Acquisto e costruzione di immobili da destinare a sedi di Istituti di cultura e di scuole italiane all'estero	600 –	
Università internazionale dell'O.N.U.: candidatura italiana per la facoltà di scienze di Trieste	700 –	
Acquisto sedi di rappresentanza all'estero	4.000 –	
		5.300 –
MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE		
Contributo all'Istituto di fisica nucleare (I.N.F.N.)		35.000 –

Segue: Tabella *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		
Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni in provincia di Viterbo colpite dai terremoti del febbraio 1971	15.000 –	
Completamento bacino di carenaggio nel porto di Trieste e nel porto di Genova	19.700 –	
Traforo del Monte Croce Carnico	20.000 –	
Risparmio casa	100.000 –	
		154.700 –
MINISTERO DEI TRASPORTI		
Fondo di investimento per i trasporti locali e credito agevolato alle Aziende cooperative ed associate di autotrasporto		187.000 –
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO		
Modifica della decisione CECA n. 73/287 sul carbone da coke destinato alla siderurgia comunitaria	1.100 –	
Rifinanziamento legge n. 517 del 1975 per il credito agevolato al commercio	25.000 –	
Assegnazione al C.N.E.N. per programma 1979-1983 . . .	150.000 –	
Rifinanziamento della G.E.P.I.	360.000 –	
		536.100 –
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE		
Contributo a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale per il completamento del centro di idrodinamica in Roma	2.000 –	
Sviluppo della pesca marittima	20.000 –	
Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attività economiche sottoposte alla giurisdizione italiana	30.000 –	
Provvidenze per l'industria cantieristica, per il credito navale e per le riparazioni navali	50.000 –	
		102.000 –

Segue: Tabella *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	IMPORTO DELL'ONERE IN MILIONI DI LIRE	
MINISTERO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI		
Ricapitalizzazione delle imprese delle partecipazioni statali finalizzata alla riduzione dei debiti bancari		1.000.000 –
MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI		
Restauro e consolidamento del Duomo di Cefalù		4.000 –
AMMINISTRAZIONI DIVERSE		
Difesa del suolo	175.000 –	
Costruzione di alloggi di servizio per le forze dell'ordine .	200.000 –	
		375.000 –
		2.665.345 –